

De Magni Priorati  
**Codex Equitvm**  
Miles Christi Templi



# STATUTO "Miles Christi Templi"

**Codex Equitvm**  
"Interna Praecepta Miles Christi Templi"



*Redatto nella buona Terra di Catania presso la sede sociale,  
Sottoscritto il 29 Ottobre 2023 A.D. – 905 A.O. secondo modus et usus nostri  
adottato dal Capitolo Generale Nazionale e revisionato dal Magnum Magister,  
con unanime parere favorevole dell'Assemblea Generale*

Il presente Statuto dell'Associazione "Miles Christi Templi", rispetto all'originale redatto in Ferentillo il 24 Luglio 2023, viene modificato per effetto della delibera del Gran Consiglio del 25 Agosto 2023 riguardante l'art. 82 e della delibera del 29 Ottobre 2023 relativo al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O. - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - Titolo II Degli enti del terzo settore in generale. La modifica riguarda l'Art. 9: Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e la variazione dell'art. 114 - Del Patrimonio ed Esercizio Sociale dell'Associazione - dello Statuto-Codex.

*[Signature]*  
Benedini Rosa  
Michele Angelo  
G. Moler  
C. G.



## Sommario

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| PARTE PRIMA .....                                                    | 10 |
| DEI PRINCIPI .....                                                   | 10 |
| TITOLO I .....                                                       | 10 |
| Art. 1 - Delle fonti del diritto magistrale. ....                    | 10 |
| Art. 2 - Dei principi informatori dell'azione dell'Ordine.....       | 14 |
| Art. 3 - Del campo di applicazione del Codice magistrale. ....       | 14 |
| Art. 4 - Degli atti magistrali. ....                                 | 14 |
| Art. 5 - Del ricorso alla giurisdizione civile.....                  | 15 |
| TITOLO II.....                                                       | 15 |
| Delle finalità dell'Associazione.....                                | 15 |
| Art. 6 - Della Cavalleria "spirituale". ....                         | 15 |
| Art. 7 - Della gerarchia templare. ....                              | 16 |
| Art. 8 - Della società templare. ....                                | 17 |
| TITOLO III .....                                                     | 26 |
| Della struttura dell'Associazione "Miles Christi Templi" .....       | 26 |
| Art. 9 - Degli istituti magistrali con competenza territoriale. .... | 26 |
| Art. 10 - Degli organi collegiali magistrali. ....                   | 26 |
| Art. 11 - Della giustizia templare. ....                             | 26 |
| Art. 12 - Della sede degli organi magistrali. ....                   | 27 |
| Art. 13 - Della durata degli incarichi. ....                         | 27 |
| Art. 14 - Delle incompatibilità. ....                                | 27 |
| Art. 15 - Delle dimissioni.....                                      | 27 |
| PARTE SECONDA .....                                                  | 28 |
| DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI MEMBRI .....                            | 28 |
| Titolo I.....                                                        | 28 |
| Dei principi generali.....                                           | 28 |
| Art. 16 - Della dichiarazione d'intenti.....                         | 28 |
| Art. 17 - Dei gradi e delle insegne. ....                            | 28 |
| Art. 18 - Dei Membri onorari.....                                    | 32 |
| Art. 19 - Del contenuto dell'investitura.....                        | 32 |
| Art. 20 - Della scelta associativa.....                              | 32 |
| Titolo II .....                                                      | 32 |



*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dell'ammissione all'Associazione "Miles Christi Templi" .....                         | 32 |
| Art. 21 - Dell'ammissione .....                                                       | 32 |
| Art. 22 - Dei requisiti necessari .....                                               | 33 |
| Art. 23 - Della documentazione richiesta .....                                        | 33 |
| Art. 24 - Della istruttoria della domanda .....                                       | 33 |
| Art. 25 - Dell'informazione nel Capitolo .....                                        | 34 |
| Dei diritti .....                                                                     | 34 |
| Art. 26 - Delle prerogative dei Membri dell'Associazione "Miles Christi Templi" ..... | 34 |
| Art. 27 - Della solidarietà templare .....                                            | 35 |
| Art. 28 - Delle azioni a favore dei Membri dell'Associazione .....                    | 35 |
| Titolo IV .....                                                                       | 35 |
| Dei doveri .....                                                                      | 35 |
| Art. 29 - Dell'impegno templare .....                                                 | 35 |
| Art. 30 - Dei voti magistrali .....                                                   | 36 |
| Art. 31 - Degli obblighi .....                                                        | 36 |
| Art. 32 - Del comportamento .....                                                     | 36 |
| Titolo V .....                                                                        | 41 |
| Della perdita dello "status" di Membro dell'Associazione .....                        | 41 |
| Art. 33 - Del recesso volontario .....                                                | 41 |
| Art. 34 - Della decadenza automatica .....                                            | 41 |
| Art. 35 - Della radiazione .....                                                      | 41 |
| PARTE TERZA .....                                                                     | 42 |
| DELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI MAGISTRALI .....                                       | 42 |
| Titolo I .....                                                                        | 42 |
| Della Commenda .....                                                                  | 42 |
| Sez. 1° - Della struttura della Mansio e della Commenda .....                         | 42 |
| Art. 36 - Dei principi fondamentali .....                                             | 42 |
| Art. 37 - Della competenza territoriale della Commenda .....                          | 42 |
| Sez. 2° - Del Commendatore .....                                                      | 43 |
| Art. 38 - Del responsabile della Commenda .....                                       | 43 |
| Art. 39 - Delle funzioni del Commendatore .....                                       | 43 |
| Art. 40 - Delle decisioni della Commenda .....                                        | 43 |
| Sez. 3° - Degli Ufficiali della Commenda .....                                        | 44 |
| Art. 41 - Degli Ufficiali .....                                                       | 44 |
| Art. 42 - Delle funzioni degli Ufficiali .....                                        | 44 |

Benedini Rosa  
Stefano Scudato  
Dionio D'Amico  
Giovanna Cusano  
Alfonso Scudato  
M.R.



|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 43 - Delle funzioni del Cancelliere .....                          | 44 |
| Art. 44 - Delle funzioni del Maestro delle Cerimonie .....              | 45 |
| Art. 45 - Delle funzioni del Tesoriere .....                            | 45 |
| Art. 46 - Delle funzioni del Segretario o Siniscalco .....              | 45 |
| Art. 47 - Delle funzioni dell'Elemosiniere .....                        | 46 |
| Art. 48 - Delle funzioni del Maniscalco .....                           | 46 |
| Sez. 4° - Del Consiglio della Commenda. ....                            | 46 |
| Art. 49 - Del Consiglio .....                                           | 46 |
| Art. 50 - Dell'attività del Consiglio .....                             | 46 |
| Art. 51 - Delle decisioni del Consiglio .....                           | 47 |
| Art. 52 - Dell'amministrazione della Commenda. ....                     | 47 |
| Art. 53 - Del calendario delle attività .....                           | 47 |
| Sez. 5° - Della vita della Commenda. ....                               | 47 |
| Art. 54 - Della partecipazione .....                                    | 47 |
| Art. 55 - Della solidarietà .....                                       | 47 |
| Art. 56 - Delle manifestazioni della Commenda .....                     | 48 |
| Art. 57 - Delle festività della Commenda .....                          | 48 |
| Art. 58 - Dell'agape fraterna .....                                     | 48 |
| Art. 59 - Della visita di un Membro di altre strutture magistrali ..... | 48 |
| Art. 60 - Degli obblighi finanziari .....                               | 49 |
| Titolo II .....                                                         | 49 |
| Del Balivato .....                                                      | 49 |
| Art. 61 - Delle funzioni del Balivo .....                               | 49 |
| Art. 62 - Degli organi balivali .....                                   | 49 |
| Art. 63 - Del Consiglio del Balivato .....                              | 49 |
| Titolo III .....                                                        | 49 |
| Art. 64 - Delle funzioni del Gran Balivo .....                          | 49 |
| Art. 65 - Degli organi del Gran Balivato .....                          | 50 |
| Art. 66 - Del Consiglio del Gran Balivato .....                         | 50 |
| Art. 67 - Del Tribunale del Gran Balivato .....                         | 50 |
| Titolo IV .....                                                         | 50 |
| Del Gran Priorato .....                                                 | 50 |
| Sez. 1° - Del ruolo del Gran Priorato .....                             | 50 |
| Art. 68 - Della competenza del Gran Priorato .....                      | 50 |
| Sez. 2° - Del Sovrano Gran Maestro o Gran Priore o Presidente .....     | 50 |



*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 69 - Delle funzioni del Gran Maestro o Gran Priore o Presidente.....                                            | 50 |
| Art. 70 - Della elezione del Gran Maestro, o Gran Priore, o Presidente qualora venga a mancare un<br>successore..... | 52 |
| Art. 71 - Dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Gran Maestro, o Gran Priore, o Presidente<br>.....          | 53 |
| Art. 72 - Della messa in stato di accusa .....                                                                       | 53 |
| Sez. 3° - Dei Grandi Ufficiali e degli Alti Dignitari .....                                                          | 53 |
| Art. 73 - Della elevazione al grado di Grande Ufficiale .....                                                        | 53 |
| Art. 74 - Delle funzioni dei Grandi Ufficiali .....                                                                  | 53 |
| Art. 75 - Della elevazione al rango di Alto Dignitario.....                                                          | 56 |
| Art. 76 - Della funzione degli Alti Dignitari.....                                                                   | 57 |
| Art. 77 - Del ruolo del Gran Capitolo .....                                                                          | 58 |
| Art. 78 - Della convocazione del Gran Capitolo.....                                                                  | 58 |
| Art. 79 - Dell'obbligo d'intervento al Gran Capitolo.....                                                            | 60 |
| Art. 80 - Del diritto d'intervento al Gran Capitolo.....                                                             | 60 |
| Art. 81 - Delle deliberazioni.....                                                                                   | 60 |
| PARTE QUARTA .....                                                                                                   | 61 |
| DEGLI ISTITUTI COLLEGIALI MAGISTRALI.....                                                                            | 61 |
| Titolo I.....                                                                                                        | 61 |
| Del Consiglio Direttivo (Magnum Magisterium) .....                                                                   | 61 |
| o Gran Consiglio e della Grande Piramide Gerarchica.....                                                             | 61 |
| Art. 82 - Delle funzioni del Consiglio.....                                                                          | 61 |
| Art. 83 - Della composizione del Consiglio.....                                                                      | 62 |
| Titolo II.....                                                                                                       | 62 |
| Del Magistero del Gran Priorato .....                                                                                | 62 |
| Art. 84 - Delle funzioni del Magistero .....                                                                         | 62 |
| Art. 85 - Della composizione del Magistero in seno al Consiglio Direttivo.....                                       | 63 |
| Art. 86 - Della durata del mandato.....                                                                              | 63 |
| Titolo III.....                                                                                                      | 64 |
| Della Giunta magistrale .....                                                                                        | 64 |
| Art. 87 - Delle funzioni della Giunta .....                                                                          | 64 |
| Art. 88 - Della composizione della Giunta .....                                                                      | 64 |
| Art. 89 - Della procedura .....                                                                                      | 64 |
| Titolo IV.....                                                                                                       | 64 |
| Del Consiglio di reggenza.....                                                                                       | 64 |

Blondine Rose  
Blondine Rose Cortina Huppel

Neosia Angelo

*[Handwritten signature]*

5



|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 90 - Delle funzioni del Consiglio di reggenza.....                          | 64 |
| Art. 91 - Della composizione del Consiglio di reggenza.....                      | 64 |
| Art. 92 - Della sede vacante.....                                                | 64 |
| Art. 93 - Della procedura in stato di vacanza del Gran Maestro.....              | 65 |
| Art. 94 - Degli onori, attribuzioni e prerogative del Consiglio di reggenza..... | 65 |
| Titolo V.....                                                                    | 66 |
| Del Giuri d'onore del Gran Priorato.....                                         | 66 |
| Art. 95 - Delle funzioni del Giuri d'onore.....                                  | 66 |
| Art. 96 - Della composizione del Giuri d'onore.....                              | 66 |
| Art. 97 - Della procedura per formare il Gran Giuri.....                         | 66 |
| Art. 98 - Del lodo imparziale emesso dal Giuri d'onore.....                      | 66 |
| PARTE QUINTA.....                                                                | 67 |
| DELLE CERIMONIE RITUALI IN CAPITOLO.....                                         | 67 |
| Titolo I.....                                                                    | 67 |
| Del Gran Convento e del contenuto del Capitolo.....                              | 67 |
| Art. 99 - Del Gran Convento Magistrale e del Capitolo.....                       | 67 |
| Art. 100 - Del contenuto del Capitolo.....                                       | 68 |
| Titolo II.....                                                                   | 68 |
| Dello svolgimento del Capitolo.....                                              | 68 |
| Art. 101 - Della preparazione della Sala Capitolare.....                         | 68 |
| Art. 102 - Della partecipazione al Capitolo.....                                 | 68 |
| Art. 103 - Dell'eccesso di assenze.....                                          | 69 |
| Art. 104 - Del registro delle presenze.....                                      | 69 |
| Art. 105 - Dell'abbigliamento.....                                               | 69 |
| Art. 106 - Della conduzione del Capitolo.....                                    | 70 |
| Art. 107 - Dello svolgimento del Capitolo.....                                   | 70 |
| Art. 108 - Del diritto di intervento.....                                        | 70 |
| Art. 109 - Delle votazioni.....                                                  | 70 |
| Art. 110 - Delle sanzioni.....                                                   | 71 |
| PARTE SESTA.....                                                                 | 72 |
| DEGLI ADEMPIMENTI FINANZIARI.....                                                | 72 |
| Titolo I.....                                                                    | 72 |
| Dei principi contabili.....                                                      | 72 |
| Art. 111 - Dei principi generali.....                                            | 72 |
| Art. 112 - Dell'amministrazione del Gran Priorato.....                           | 72 |

## PARTE SESTA

DEGLI ADEMPIMENTI FINANZIARI

## Titolo I.

## Dei principi contabili

### Art. 111 - Dei principi generali

Art. 112 - Dell'amministrazione del Gran Priorato

6

Art. 111 - Dei principi generali.....  
Art. 112 - Dell'amministrazione del Gran Priorato.....

*[Handwritten signatures and initials follow, including "Benedictus", "Pietro", "Angelo", "G. M. C. T. G.", and "MK".]*

Ben  
Amir



|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 113 - Dei Tesorieri e del Gran Tesoriere .....                    | 72 |
| Art. 114 - Del Patrimonio ed Esercizio Sociale dell'Associazione ..... | 72 |
| Art. 115 - Del Tesoro dell'Ordine .....                                | 73 |
| Art. 116 - Del calendario dei versamenti .....                         | 73 |
| Art. 117 - Delle entrate del Gran Priorato .....                       | 74 |
| Art. 118 - Delle uscite del Gran Priorato .....                        | 74 |
| Art. 119 - Della contabilità magistrale .....                          | 74 |
| Art. 120 - Del consuntivo .....                                        | 74 |
| Art. 121 - Della relazione che accompagna il consuntivo .....          | 74 |
| Art. 122 - Del preventivo .....                                        | 74 |
| Delle quote contributive .....                                         | 75 |
| Art. 123 - Delle contribuzioni magistrali .....                        | 75 |
| Art. 124 - Della quota d'ingresso .....                                | 75 |
| Art. 125 - Della quota associativa o <i>capitazione</i> .....          | 75 |
| Art. 126 - Della quota per l'elevazione di grado .....                 | 75 |
| Art. 127 - Della quota di <i>affiliazione</i> .....                    | 75 |
| Art. 128 - Dei contributi straordinari o diversi .....                 | 76 |
| Art. 129 - Del prelievo capitolare .....                               | 76 |
| Art. 130 - Della ripartizione delle entrate .....                      | 76 |
| PARTE SETTIMA .....                                                    | 77 |
| DELLA GIURISDIZIONE MAGISTRALE .....                                   | 77 |
| Titolo I .....                                                         | 77 |
| Dei principi generali di giurisdizione .....                           | 77 |
| Art. 131 - Delle infrazioni in generale .....                          | 77 |
| Art. 132 - Delle sanzioni in generale .....                            | 77 |
| Art. 133 - Degli organi di giudizio .....                              | 77 |
| Art. 134 - Delle azioni di giurisdizione .....                         | 78 |
| Art. 135 - Del procedimento .....                                      | 78 |
| Art. 136 - Delle impugnazioni .....                                    | 79 |
| Titolo II .....                                                        | 80 |
| Degli organi di giurisdizione .....                                    | 80 |
| Sez. 1° - Della Corte della Commenda .....                             | 80 |
| Art. 137 - Della composizione .....                                    | 80 |
| Art. 138 - Delle funzioni .....                                        | 80 |
| Art. 139 - Della procedura .....                                       | 80 |

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Bordani", "Messa Angelo", and "G. M. de Castro - G."]*



|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 140 - Delle sanzioni .....                                    | 80 |
| Art. 141 - Dei ricorsi .....                                       | 80 |
| Sez. 2° - Del Tribunale del Gran Balivo .....                      | 80 |
| Art. 142 - Della composizione .....                                | 80 |
| Art. 143 - Delle funzioni .....                                    | 81 |
| Art. 144 - Della procedura .....                                   | 81 |
| Art. 145 - Delle sanzioni .....                                    | 81 |
| Art. 146 - Dei ricorsi .....                                       | 81 |
| Sez. 3° - Dell'Alta Corte del Gran Priorato .....                  | 81 |
| Art. 147 - Della composizione .....                                | 81 |
| Art. 148 - Delle funzioni .....                                    | 81 |
| Art. 149 - Della procedura .....                                   | 81 |
| Art. 150 - Delle sanzioni .....                                    | 82 |
| Art. 151 - Dei ricorsi .....                                       | 82 |
| Titolo III .....                                                   | 82 |
| Art. 152 - Del ricorso diretto al Gran Priore .....                | 82 |
| Art. 153 - Del diritto di remissione e del diritto di grazia ..... | 82 |
| Titolo IV .....                                                    | 83 |
| Delle sanzioni .....                                               | 83 |
| Sez. 1° - Delle misure amministrative .....                        | 83 |
| Art. 154 - Del richiamo .....                                      | 83 |
| Art. 155 - Della censura .....                                     | 83 |
| Sez. 2° - Delle misure collegiali di 1° grado .....                | 83 |
| Art. 156 - Della sospensione dalla Commenda .....                  | 83 |
| Art. 157 - Della espulsione dalla Commenda .....                   | 84 |
| Sez. 3° - Delle misure collegiali di 2° grado .....                | 84 |
| Art. 158 - Della sospensione dal Gran Priorato .....               | 84 |
| Art. 159 - Della radiazione dal Gran Priorato .....                | 84 |
| PARTE OTTAVA .....                                                 | 85 |
| DEL RINVIO ALLE NORME .....                                        | 85 |
| Art. 160 - Del rinvio alle fonti .....                             | 85 |
| Art. 161 - Delle procedure di variazione .....                     | 85 |
| Art. 162 - Della legittimazione ad agire .....                     | 85 |
| PARTE NONA .....                                                   | 86 |
| DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI E TRANSITORIE .....                    | 86 |

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Pierluigi", "G. Mole", and "G. G."]*





## PARTE PRIMA

### DEI PRINCIPI

#### TITOLO I

##### Dei principi generali

###### Art. 1 - Delle fonti del diritto magistrale.

###### 1. 1 - Le fonti del diritto magistrale sono costituite:

- a - dalla Regola Primitiva Templare o Latina redatta da S. Bernardo da Chiaravalle<sup>1</sup>, per quanto applicabile a una moderna organizzazione laica, quale documento basilare ispiratore della vita del Cavaliere e delle sue attività individuali e collettive;
- b - dagli Statuti Gerarchici;
- c - dagli *Égards* in quanto applicabili;
- d - dal Codice del Diritto Canonico che regola le norme delle Associazioni Private dei Fedeli;
- d - dallo Statuto dell'Associazione "*Miles Christi Templi*", adottato dall'Assemblea Generale e dal suo Consiglio Direttivo (Gran Consiglio o Gran Priorato) in fase di costituzione a Ferentillo (Terni), nella Regione dell'Umbria, in Italia, nel giorno del 24 Giugno 2023;
- e - dal Codice Magistrale (CODEX EQVITVM) e dalle norme adottate dal Gran Priorato, oltre che dalla giurisprudenza e dalla dottrina magistrali.
- f - dallo Statuto dell'Associazione "*Miles Christi Templi*", adottato dall'Assemblea Generale e dal suo Consiglio Direttivo (Gran Consiglio o Gran Priorato) in fase di costituzione, nella buona Terra di Ferentillo nella collina di San Giovanni, vicino a San Mamigliano, nella provincia di Terni in Umbria (Italia), il giorno 24 del mese di Luglio dell'anno 2023;
- f - dalla Costituzione, dalle Leggi e dai Regolamenti della Repubblica Italiana;
- g - dal Blasonario Araldico dell'Ordine e il Vocabolario Araldico Ufficiale<sup>2</sup>;
- h - dai decreti della Gran Maestranza intervenuti dopo la data di omologazione del presente Codex o regolamento.

###### 1. 2 - Ai fini del presente Codice, per "*Ordine internazionale*" s'intende l'Associazione "*Miles Christi Templi*" contraddistinta dall'acronimo *M.C.T.* ed i termini *Ordine*, *Gran Priorato*, e *Associazione* sono equivalenti.

*La parola "Ordine", e "Gran Priorato" sono equivalenti di "Associazione".*

*La parola "Gran Priore", o "Gran Commendatore", o "Magnus Magister", o "Gran Maestro", sono equivalenti di "Presidente".*

*La parola "Gran Consiglio" o "Magnum Magisterium" è equivalente di "Consiglio Direttivo"*

<sup>1</sup> Non ci sono documenti storici che confermano l'Autore della Regola Primitiva. L'art. 5 di detta Regola recita: "Pertanto io, Michele, al quale venne affidato tale divino ufficio per grazia di Dio, ottenni di essere l'umile estensore di questo documento per ordine del Concilio e del venerabile padre Bernardo, abate di Chiaravalle, cui spettava l'onore e l'onere".

<sup>2</sup> Approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Interno e dal Presidente della Consulta Araldica il 6 febbraio 1906.

Bladini  
Michele  
G. M. C. T.



Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equivm  
"Interna Praecepta"



**La parola "Sede sociale" è equivalente di "Domus Magistrale".**  
**La parola "Cavaliere" o "Dama" è equivalente di "Membro" o di "Socio".**



*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



### 1.3 – Natura dell'Associazione

L'Associazione denominata "**Miles Christi Templi**" è definita con l'acronimo **M.C.T.**; è caratterizzata da una fede cristiana sentita e condivisa sotto l'Alto Magistero di Santa Romana Chiesa e del suo legittimo rappresentante.

L'azione della Miles Christi Templi si muove in uno scenario caratterizzato dall'ecumenismo cristiano, dall'eguaglianza fra uomini e donne e dalla più assoluta trasparenza. Ha struttura e forma cavalleresca, resta fedele alle sue tradizioni, alla sua eredità storica e morale, al rispetto dei voti cavallereschi ed ai principi di gerarchia e di ubbidienza che sono a fondamento della sua struttura.

Essendo un Cenacolo cavalleresco ispirato agli ideali dell'antica cavalleria monastica, con l'ideologia dell'antico Cavaliere tipico del «Dolce Stil Novo», in chiave moderna e adeguata alla Società del XXI secolo, ne recupera lo spirito dei religiosi che vivevano secondo la regola dettata da Bernardo Castiglione divenuto San Bernardo da Clairveaux nel "*De Laudi Christi Militia*". Secondo la regola dei Poveri Cavalieri di Cristo, i suoi associati servono Dio con l'intelletto e la partecipazione attiva, rivestiti del Christo ed armati della Sua Santa Croce.

L'attuale società moderna, in occidente, è logorata da sconvolgimenti che allontanano l'essere umano da Dio e da una corretta etica di vita: si rende necessario testimoniare con la propria condotta morale e di vita, usando un comportamento esemplare, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo osservandone e vivendone tanto la Parola quanto la Tradizione.

L'Associazione, **indipendente ed apolitica, senza scopo di lucro, senza alcuna discriminazione di sesso, di cultura o d'estrazione politica o sociale, liberamente sceglie di seguire quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico** (artt. 215, 298, 299§ 3, 304, 311, 321, 322, 323, 326) **per le associazioni di fedeli**. È aperta ad ogni persona di buona volontà che desideri sinceramente dedicare la propria vita al servizio di Dio, all'assistenza e soccorso del prossimo, al miglioramento e al perfezionamento della vita spirituale.

Sono prerogative dell'Associazione:

- l'impegno nel sociale e nella solidarietà civile esplicitando azioni di carità cristiana, di beneficenza e di Cultura;
- il porsi al servizio dei Fratelli in Cristo, al servizio dei bisognosi e di tutti coloro che subiscono l'emarginazione;
- intende contribuire alla formazione di una migliore società civile, improntata alla pace fra gli uomini, nella quale ognuno possa pienamente realizzare le proprie diversità religiose, etniche, culturali, sociali e familiari;
- operare con trasparenza di intenti, strutture e risorse che non hanno carattere segreto od occulto;
- rifiutare comportamenti in contraddizione con i precetti cristiani, della morale comune, della natura e delle leggi dello Stato;
- interpretare l'antica cavalleria del "*sangue*" o di "*spada*" in "*cavalleria spirituale*", privilegiando i valori civili, religiosi e morali, l'intelligenza, l'ecumenismo, la solidarietà e tutte le altre attività al servizio dell'uomo, nel rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi;
- trasmettere le Antiche Tradizioni".

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Riccardo Rosa, Michele Angelo, and others.]*



*Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Egvirvm  
"Interna Praecepta"*



**1.a** - L'Associazione "**Miles Christi Templi**" assume come logo simbolico per il brand associativo la "**Croce Patente**" di colore rosso che può essere sormontata da una croce a 8 punte con un punto al centro come da immagine. Del pari, lo "**Stemma**" dell'Associazione è costituito da un Mantello regale, simbolo di potestà, sormontato da una corona regia. Tale padiglione protegge la croce patente con le 8 punte precedentemente descritta che, annodata con cordone rosso, campeggia sui colori del Beauceant, costituiti dal nero in basso e dal bianco in alto.



**1.b** – L'Associazione impronta, in ogni momento della vita associativa e personale di ogni Membro, gli insegnamenti e i significati derivanti dal motto tratto dal Salmo 115, 1-18: *"Non Nobis Domine. Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam"*.

1.c - Nei suoi principi fondamentali l'Associazione "*Miles Christi Templi*" si richiama alle antichissime prerogative, Tradizioni e origini:

- **cavalleresche**, perché impone ai propri membri l'umiltà ed il rispetto, il reciproco soccorso, la solidarietà piena e disinteressata verso gli altri;
- **militari**, per l'organizzazione gerarchica richiesta, il rispetto verso i superiori e l'obbligo dell'ubbidienza;
- **sovrane**, per riguardo al suo passato e per la sua capacità di auto-regolamentazione;
- **religiose**, tenuto conto delle sue origini monastiche, e della fondamentale importanza dei valori religiosi e cristiani nella società civile;
- **Tradizionali**, le Tradizioni dell'antico Ordine del Tempio vengono assunte come patrimonio fondamentale di ogni Membro dell'Associazione.

**1.d** - L'azione dell'Associazione "*Miles Christi Templi*" è fondata sul diritto magistrale nel suo insieme e si ispira, per quanto possibile, ai principi della Regola Primitiva ed alla tradizione cavalleresca, religiosa e templare.

**1.e -** L'Associazione "*Miles Christi Templi*" è retta dal presente statuto e dalle disposizioni del diritto canonico e civile che le si applicano. Le norme del presente statuto si applicano a tutti i Membri ed a tutte le strutture periferiche dell'Associazione.

Gli eventuali casi di contenzioso o di interpretazione delle norme all'interno dell'Associazione sono disciplinati dal presente Codice.

**1.f** - Nell'esame delle singole fattispecie si potrà presentare ricorso, in via interpretativa, ai principi suddetti, sempre che difettino testi normativi magistrali in materia.

suddetti, sempre che difettino testi normativi magistrali in materia.

~~Luigi~~ ~~Rosa~~ ~~G. Spoleto~~ ~~Lecchi~~ ~~A. G.~~

Nicola Angelo M. ~~Ambrosio~~

P.L. ~~M. L.~~ ~~A.~~

13



- 1.4 - Membri dell'Associazione "Miles Christi Templi", all'atto del loro accesso nell'Associazione, si impegnano espressamente ad accettare tale giurisdizione magistrale.

**Art. 2 - Dei principi informatori dell'azione dell'Ordine.**

- 2.1 - L'azione dell'Associazione è fondata sul diritto magistrale nel suo insieme e si ispira, per quanto possibile, ai principi della Regola Primitiva ed alla tradizione cavalleresca, religiosa e templare.
- 2.2 - Nell'esame delle singole fattispecie si potrà presentare ricorso, in via interpretativa, ai principi suddetti, sempre che difettino testi normativi magistrali in materia.

**Art. 3 - Del campo di applicazione del Codice magistrale.**

- 3.1 - Il presente Codice si applica a tutti i Membri ed a tutte le strutture periferiche dell'Associazione. Gli eventuali casi di contenzioso o di interpretazione delle norme all'interno dell'Associazione sono disciplinati dal presente Codice.
- 3.2 - I Membri dell'Associazione "Miles Christi Templi", all'atto del loro accesso nell'Associazione, si impegnano espressamente ad accettare tale giurisdizione magistrale.

**Art. 4 - Degli atti magistrali.**

- 4.1 - Gli atti adottati dalle legittime Autorità dell'Associazione "Miles Christi Templi" hanno piena efficacia nei confronti di tutti i Membri della stessa, anche se riguardano casi di specie. Tutti gli atti magistrali devono recare l'indicazione dell'Autorità sociale che li ha emanati, seguita da un numero d'ordine progressivo e dall'anno civile in cui sono stati adottati oltre che dall'indicazione dell'anno templare con la dicitura A.O. (Anno Ordinis). Gli atti emanati dal Gran Priore sono controfirmati dal Gran Cancelliere.

- 4.2 - Sono atti magistrali: il *Decreto*, la *Decisione*, la *Deliberazione*, il *Regolamento*, l'*Ordinanza*, il *Lodo magistrale*, il *Giudizio*:

a - il *Decreto* si definisce *magistrale* se è emanato dal Gran Priore (Gran Maestro o Gran Commendatore o Presidente) della "Miles Christi Templi". In ogni altro caso si identifica con l'indicazione della Dignità emanante accanto alla denominazione dell'atto. La forma del Decreto viene adottata per tutte le questioni di carattere generale di interesse del Gran Priorato in materia di:

- I - rapporti con gli altri Enti, Istituzioni ed Ordini;
- II - rapporti con la generalità dei Membri del Gran Priorato;
- III - questioni di competenza territoriale del Gran Priorato;
- IV - istituzione di organismi magistrali di supporto al Gran Priore;
- V - questioni di carattere generale interessanti la disciplina organizzativi, amministrativa e le strutture del Gran Priorato;
- VI - competenze territoriali dei vari istituti magistrali ed ogni altra questione di carattere generale;
- VII - per quanto riguarda i Diplomi, Brevetti, Patenti, riguardanti il ricevimento nell'Ordine dovrebbero essere tradizionalmente compilati in latino, secondo le antiche formule utilizzate nel passato richiamantesi alla Antica Tradizione. La scrittura dovrebbe essere vergata a mano e con inchiostro indelebile. Dati i tempi moderni tale

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



clausola non viene ritenuta vincolante, seppure rimanga preferibile. Sono tollerati, di conseguenza, Diplomi, Brevetti e Patenti, dattiloscritti od impressi a stampa su carta di diversa qualità e pregio, purché venga rispettata la formulazione tradizionale. Non fa caso, invece, se per ragioni contingenti, Diplomi, Brevetti e Patenti, vengano rilasciati, con intestazioni differenti che, comunque, rispettino le norme del presente Codex Statutario e quelle dei Regolamenti per il ricevimento nella Miles Christi Templi.

b - la **Decisione** è lo strumento con il quale il Gran Priore, il Gran Balivo, il Balivo od il Comendatore, intervengono per disciplinare un caso di specie, in materia di incarichi, nomine, provvedimenti disciplinari, organizzativi, finanziari od onorifici e su tutte le questioni di rispettiva competenza, organizzativa, procedurale, amministrativa ed interpretativa. Nell'epigrafe di ogni **Decisione** è indicata la Dignità emanante;

- il **Parere** è atto obbligatorio per il destinatario, ma non vincolante, nei casi nei quali è richiesto dall'ordinamento magistrale ed è consultivo in tutti gli altri casi nei quali è richiesto esclusivamente e a discrezione del Gran Priore. Di norma i **Pareri** sono espressione degli organi collegiali: il Consiglio del Gran Priorato, il Magistero, la Giunta magistrale e l'Alta Corte del Gran Priorato;

d - la **Deliberazione** è l'atto con il quale il Gran Capitolo (o Capitolo generale) od il Capitolo in genere delibera sulle questioni di sua competenza, che diventeranno operative ed esecutive soltanto dopo il nihil obstat del Gran Maestro.

e - il **Regolamento** è lo strumento normativo con il quale gli organi collegiali del Gran Priorato adottano le norme organizzative necessarie al loro funzionamento. I **Regolamenti** sono resi esecutivi con un Decreto del Gran Priore;

f - l'**Ordinanza** è un provvedimento di tipo amministrativo con il quale un organo della giurisdizione magistrale ammette o respinge un'istanza di ricorso;

g - il **Lodo magistrale** è l'atto con il quale il Giuri d'onore magistrale conclude il proprio procedimento;

h - il **Giudizio** è l'atto con il quale un organo della giurisdizione templare conclude il procedimento del quale è stato investito.

#### Art. 5 - Del ricorso alla giurisdizione civile.

L'applicazione del presente Codice non esclude il ricorso, se del caso, alla giurisdizione civile ordinaria, come misura successiva all'esaurimento dei mezzi procedurali previsti dall'art. 11 riguardante la "Giustizia Templare" del presente Codice.

#### 5.1 - Della giustizia straordinaria

Per quanto attiene alla giustizia straordinaria dell'Ordine e qualora la gravità delle azioni di chiunque fosse palese, allo scopo di evitare ripercussioni sull'Associazione, il Gran Maestro può tempestivamente intervenire ad ogni livello della struttura associativa, decretando "Ipso Facto" la pena di espulsione. Qualunque decisione finale del Gran Maestro è insindacabile.



## TITOLO II Delle finalità dell'Associazione

### Art. 6 - Della Cavalleria "spirituale".

6.1 - L'Associazione valorizza e continua a tramandare, con estrema prudenza e vigilanza, ora e nel futuro, l'amore per la Patria, la Fede del Cristo e i ricordi della Cavalleria cristiana associata alla regola dettata da San Bernardo da Chiaravalle; non è un ordine religioso ma si richiama, per filiazione spirituale e tradizione diretta, al retaggio dell'antico Ordine del Tempio, la cui esistenza e la cui attività si sono svolte fra il XII ed il XIV secolo.

Essa è organizzato secondo i principi adottati nel 1118-1120 e, soprattutto, a partire dal 1128, anno nel quale l'Ordine dei "*Pauperes Miles Christi*" ricevette la sua Regola dal Concilio di Troyes.

6.2 - L'Associazione opera per i medesimi fini dell'antico Ordine del Tempio, filtrati dall'esperienza e modificati per tenere conto della realtà della società civile esistente. In particolare, l'Associazione:

- a - non ha fine politico o di lucro;
- b - professa la libertà politica, religiosa e d'espressione, senza alcuna discriminazione di sesso, di religione, di cultura o d' estrazione politica o sociale;
- c - intende contribuire alla formazione di una migliore società civile, improntata alla pace fra gli uomini, nella quale ognuno possa pienamente realizzare le proprie diversità religiose, etniche, culturali, sociali e familiari;
- d - opera, con trasparenza di intenti, strutture e risorse che non hanno carattere segreto od occulto;
- e - rifiuta comportamenti in contraddizione con i precetti cristiani, della morale comune, della natura e delle leggi dello Stato Italiano;
- f - interpreta l'antica cavalleria del "*sangue*" o di "*spada*" in cavalleria "*spirituale*", privilegiando i valori civili, religiosi e morali, l'intelligenza, l'ecumenismo, la solidarietà e tutte le altre attività al servizio dell'uomo, nel rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi;
- g - trasmette le Antiche Tradizioni.

6.3 - Nella sua forma attuale l'Associazione è cavalleresca, pur restando fedele alle sue Tradizioni, alla sua eredità storica e morale, al rispetto dei voti cavallereschi ed ai principi di gerarchia e di ubbidienza che sono a fondamento della sua struttura.

L'Associazione è ecumenica, trasparente ed aperta a tutti coloro che si riconoscono nelle sue finalità senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di cultura e di convinzioni politiche.

### Art. 7 - Della gerarchia templare.

Nella organizzazione dell'Associazione "*Miles Christi Templi*" è stato adottato lo stesso criterio delle antiche gerarchie magistrali, con una struttura di comando di tipo militare.

Le cariche e le Dignità si attingono sia per nomina che per elezione, scegliendo tra i Membri quelli più responsabili e capaci.

La loro attività è costantemente sottoposta al controllo ed alla valutazione critica.

L'Associazione "*Miles Christi Templi*" non ammette che nelle sue strutture gerarchiche di tipo militare prevalga la volontà di una sola persona.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



*Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"*



**Art. 8 - Della società templare.**

8.1 - L'Associazione "*Miles Christi Templi*" tende alla formazione di una aristocrazia dell'intelletto che possa contribuire alla creazione di una società migliore, concepita come una vera e propria società templare, competitiva nel bene e rispettosa del patrimonio delle libertà civili e delle diversità culturali, religiose, etniche e sociali esistenti fra gli uomini.

8. 2 - Ciascun Membro dell'Associazione *"Miles Christi Templi"* e l'Associazione *"Miles Christi Templi"* nella sua interezza svolgono attività a carattere ecumenico, etico, misericordioso e culturale, escludendo a priori ogni forma di settarismo, o di lotta, o di attività di parte, o di politica.





Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Egvitvm  
"Interna Praecepta"



### 3 - Domicilio spirituale e Sede Legale

L'Associazione è costituita in forma privata da fedeli cristiani e fissa la sua dimora nella "sede legale", sita nella Via Corvello, al civico 37, della città di Catania.

L'Assemblea generale potrà stabilire il cambio di domicilio senza, per questo, dover modificare il presente Statuto.

La sede è modificabile in funzione delle esigenze di crescita dell'Associazione che può istituire sedi secondarie ed uffici di rappresentanza anche in altre località dell'Italia e/o comunitarie europee e/o internazionali. La variazione dell'indirizzo della sede sociale non costituisce modifica dello statuto ma dovrà, comunque, risultare da apposita deliberazione dell'Assemblea generale.

### 4 - Finalità

L'Associazione "Miles Christi Templi" promuove un'azione di evangelizzazione e di apostolato in sintonia con quanto indicato nel Catechismo della Chiesa Cattolica proponendosi in riferimento al messaggio del Vangelo e al Magistero della Chiesa.

L'Associazione valorizza e continua a tramandare, con estrema prudenza e vigilanza, ora e nel futuro, l'amore per la Patria, la Fede del Cristo e i ricordi della Cavalleria cristiana associata alla regola dettata da San Bernardo da Chiaravalle; non è un ordine religioso ma si richiama, per filiazione della "Cavalleria spirituale" e per Tradizione, al retaggio dell'antico Ordine del Tempio, la cui esistenza e la cui attività si sono svolte fra il XII ed il XIV secolo.

Essa è organizzata secondo i principi adottati nel 1118-1120 e, soprattutto, a partire dal 1128, anno nel quale l'Ordine dei "Pauperes Miles Christi" ricevette la sua Regola dal Concilio di Troyes.

Pertanto, operando per i medesimi fini dell'antico Ordine del Tempio, filtrati dall'esperienza e modificati per tenere conto della realtà della società civile esistente, si propone le seguenti finalità:

- valorizzare, continuare e tramandare al presente come al futuro e in avvenire la Fede di Cristo, la tutela della Chiesa di Roma mediante propaganda della Fede Cristiano-Cattolica;
- difendere i valori spirituali cristiani;
- promuovere la crescita spirituale e la formazione dei suoi Membri o di persone interessate nelle discipline trattate;
- impegnarsi costantemente nell'opposizione verso ogni forma di violenza e il non rispetto della Dignità umana;
- promuovere nei limiti delle proprie possibilità opere di beneficenza, solidarietà e carità, gestendo anche progetti di assistenza ai Fratelli bisognosi senza eccezione alcuna per religione, razza o appartenenza politica, ricercando fondi per la loro realizzazione;
- essere disponibile a collaborare sine mora con l'Autorità Ecclesiale locale e/o corrispondente alle sedi periferiche dell'Associazione;
- favorire gli Studi Tradizionali, gli studi e le ricerche storiche, araldiche e cavalleresche, filosofici e religiosi, oltre ad altre attività culturali nell'accezione più completa del termine, comprese attività turistiche, artistiche e sportive, organizzando ed incoraggiando a livello pubblico e privato eventi, attività ricreative, pellegrinaggi, viaggi, escursioni

ed og  
conte  
lucre  
h-v  
le  
de  
i-og  
j-riscop  
stile de  
k-avere  
capaci  
della C

Per meglio

1. co  
in
2. pr  
e
3. pe  
sc
4. co  
ri
5. gl  
n
6. sa  
zi
7. sa  
in
8. d  
k
9. n
10. n  
fi
11. n  
z
12. n
13. n  
c  
f  
s  
s  
f  
i  
c



Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Egvitum  
"Interna Praecepta"



ed ogni altra attività che sia indirizzata, in modo diretto o indiretto, a valorizzare temi e contenuti ispirati ai valori cristiani e alla Chiesa Cattolica, rispettando sempre la "non lucrosità" dell'attività;

h - valorizzare, continuare e tramandare, al presente come in avvenire, l'amor di Patria, le imprese eroiche cavalleresche associate alla Regola di San Bernardo per la difesa del Santo Sepolcro;

i - operare nel rispetto e nei dettami della Tradizione Cristiana-Cattolica;

j - riscoprire il senso di attenzione nei confronti del prossimo, in spirito Cavalleresco e sullo stile della Regola "De laude Novae Militiae" tracciata da San Bernardo di Chiaravalle;

k - avere associati, Membri che saranno definiti Cavalieri coscienti nella Fede in Cristo, capaci di assolvere il dovere di essere d'esempio nel tenere sempre alto il Segno sacro della Croce di Cristo;

**Per meglio definire gli obiettivi delle finalità si precisa che l'Associazione dovrà:**

1. compiere opere pie e di assistenza sociale verso i malati e tutti coloro che si trovano in condizioni di disagio umano e spirituale;
2. promuovere il culto cattolico apostolico romano nei confronti di persone non credenti e/o appartenenti ad altre confessioni religiose;
3. perseguire lo scopo di promozione culturale, etica, spirituale, educativa delle persone;
4. contribuire allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;
5. rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura e alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali;
6. sostenere la promozione sociale, culturale, religiosa in ordine alla pace e alla giustizia;
7. salvaguardare il creato, la solidarietà e la difesa dei diritti civili, in collaborazione inter-religiosa e inter-culturale;
8. diffondere la cultura della pace anche attraverso la promozione e la pubblicazione di testi, libri e manoscritti;
9. realizzare incontri, manifestazioni ed eventi per la diffusione della cultura della pace;
10. realizzare progetti, anche di natura formativa nel campo del servizio civile, della difesa popolare non-violenta, della soluzione non-violenta dei conflitti, dell'aiuto a persone o gruppi sociali disagiati in Italia e all'estero;
11. ricercare ed elaborare nuove forme educative ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle proprie potenzialità creative e professionali e allo sviluppo di rapporti basati sulla non-violenza;
12. realizzare opere di pietà, di apostolato e di carità;
13. recuperare e valorizzare il patrimonio artistico culturale religioso e non presente anche attraverso la ristrutturazione e la gestione, in nome proprio e per conto della Santa Romana Chiesa e di chi la rappresenta, di Chiese abbandonate e/o, comunque, fatiscenti e di Istituti religiosi, al fine della promozione dei carismi e dei valori cristiani sul territorio e nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare per il miglioramento della qualità della vita e della condizione sociale di ogni individuo, con riferimento anche ai soggetti disabili, a quelli che presentano difficoltà e problemi psicosociali, agli ex tossicodipendenti, ex detenuti, ai minori a rischio, ai





Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



Sono prerogative dell'Associazione l'impegno nel sociale e nella solidarietà civile esplicitando azioni di carità cristiana e di beneficenza, di Cultura, il porsi al servizio dei Fratelli in Cristo, al servizio dei bisognosi e di tutti coloro che subiscono l'emarginazione.

Nello spirito delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei successivi Protocolli aggiuntivi, di cui anche la Repubblica Italiana è firmataria, l'Associazione svolge altresì le seguenti attività:

- assistenza, senza discriminazione, dei feriti su campi di battaglia dando la precedenza ai casi più urgenti;
- prevenzione ed assistenza della sofferenza umana;
- protezione della vita e della salute e garantire il rispetto dell'essere umano;
- promuove la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli;

Per raggiungere questo obiettivo l'Associazione si propone in particolare di:

- intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
- tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
- formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
- proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;
- operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
- promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
- promuovere i Principi Fondamentali del Movimento Templare e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione;
- assumere, formare ed assegnare il personale necessario all'adempimento delle proprie responsabilità.

Nel perseguimento degli obiettivi sociali, l'Associazione:

*[Handwritten signatures and names]*  
20 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*  
*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*  
21 *[Signature]* *[Signature]*



- collabora con Associazioni, Enti ed Organizzazioni pubbliche o private che si occupano istituzionalmente dei problemi connessi al «disagio umano e sociale proprio della condizione dell'uomo in quanto pellegrino sulla Terra»;
- promuove relazioni e contatti con il mondo associativo imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale e più in generale con Enti ed Organizzazioni di natura privata o pubblica;
- individua e condivide con gli enti con cui collabora, tutte quelle informazioni di sistema che possono rivelarsi utili per la valorizzazione della persona umana e della dimensione spirituale che gli è propria;
- promuove e partecipa a convegni, incontri, giornate di studio e seminari inerenti ai propri fini;
- organizza con modalità autonome ed il contributo eventuale di adeguate risorse interne, ovvero in partecipazione con Enti specializzati, corsi di formazione professionale o di riqualificazione finalizzati alla rimozione del disagio socio-economico ed alla creazione di nuove opportunità lavorative;
- organizza corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli. Può, a tal fine, istituire Centri di formazione regionali o interregionali;
- definisce, propone e/o partecipa a progetti finanziati e/o promossi da Organizzazioni ed Enti Pubblici o privati, finalizzati al sostegno psicologico e sociale per il reinserimento dell'uomo in quanto figlio di Dio al centro del Creato;
- sostiene gli associati nella soluzione di problemi tecnici ed amministrativi sull'attività professionale, previdenza e diritto del lavoro ricorrendo al contributo di esperti nelle diverse materie, reperiti anche tra gli associati stessi;
- organizza servizi di sostegno e di recupero delle condizioni psicofisiche dei soggetti svantaggiati o con disabilità, laddove si rilevi questa esigenza;
- può esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento (come feste, sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione può procurare i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento delle sue funzioni e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare la sua attività. L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione potrà inoltre compiere operazioni economiche o finanziarie, mobiliari o immobiliari, per il migliore raggiungimento dei propri fini ed esercitare, esclusivamente per

Benedicti Bore  
G. Molen Cule  
Monte Angelo  
J. Rosa  
22



scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

In caso di particolare necessità può, inoltre, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati; si precisa che:

- Il patrimonio sociale indivisibile è costituito dai beni mobili e immobili acquistati o ricevuti per donazioni, successioni o altro titolo.
- I proventi delle attività, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione ma saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- Gli associati non possono in ogni caso chiedere la divisione delle risorse comuni.
- Coloro che svolgono attività dirigenziali lo faranno a titolo di volontariato e senza scopo lucrativo. Previa delibera dell'Assemblea generale avranno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei propri compiti e ad una indennità di funzione da determinarsi in considerazione delle responsabilità e dell'impegno assunto.

Lo svolgimento delle attività associative comprende altresì:

- 1 - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile e sociale;
- 2 - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà cristiana e della mutualità;
- 3 - assistere socialmente e/o sanitariamente tutte le persone che hanno bisogno di aiuto e comunque tutte quelle persone sopracitate in condizione di difficoltà;
- 4 - svolgere attività di istruzione a tutti i livelli compresi quelli universitari, addestramento, aggiornamento professionale, formazione, ricerca, recupero e perfezionamento a tutti i livelli sociali e d'istruzione.
- 5 - tenere Assemblee e Adunanze, organizzare congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipare con i propri Soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili Istituzioni culturali; promuovere e realizzare attività e missioni di ricerca; conferire premi e borse di studio; pubblicare i resoconti degli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse.
- 6 - fornire — su richiesta e anche di sua iniziativa — pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza e, eventualmente, formulare proposte.
- 7 - Al fine di pervenire al conseguimento dei propri obiettivi, l'Associazione potrà, su base convenzionale acquisire, sviluppare e gestire, in comune con altri istituti culturali, attività di supporto e servizio e svolgere, nella continuità della tradizione, ogni altra attività utile allo scopo.

Per perseguire tali obiettivi l'Associazione potrà e/o gestire in proprio o in convenzione:

- servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole pubbliche;
- servizi di assistenza agli anziani;
- servizi di assistenza ai nuclei familiari in difficoltà;
- servizi di assistenza a tutti i bisognosi;
- servizi educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia;
- attività educative ed assistenziali, servizi di pre e post scuola, post diploma e laurea, sostegno scolastico per tutti i minori; svolgimento di attività didattiche formative in seno ad università e organizzazione e gestione di campus estivi e invernali;

no isti-  
dizione

le, sin-  
ica;

ma che  
e spiri-

proprio

ne, di  
quali  
nuove

ualità,  
Può, a

ed Enti  
uomo

ta pro-  
lverse

svan-

com-  
sotto-  
native

esple-  
tività,  
il pre-  
ntrat-  
fissati

o im-  
te per  
1 22

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Antonio Angelo" and "Pescatore"]*



- servizi di equipe socio psico-pedagogica;
- servizi di assistenza e di rieducazione ai soggetti con handicap e psicofisico;
- servizi socio educativi ed attività occupazionali finalizzati alla promozione dell'integrazione sociale dei soggetti disabili;
- servizi socio assistenziali di interesse sovracomunale, compreso l'assistenza ai ciechi, ai sordomuti rieducabili;
- servizi assistenziali e socio educativi in favore di extracomunitari per favorire lo sviluppo del processo multietnico e interculturale;
- servizi di animazione, attività ludico ricreative e ludico terapeutiche nelle scuole pubbliche nelle comunità e negli Enti Pubblici e privati anche al fine di favorire potenziare il processo di socializzazione specie nei soggetti disabili, svantaggiati o a rischio di devianza;
- servizi di turismo sociale, colonie estive, escursioni climatici e terminali;
- servizi di accompagnamento e trasporto per ogni esigenza con mezzi idonei e/o omologati a norma di legge;
- servizi di primo soccorso nonché soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- ogni altro tipo di servizio non sopra specificato che serva d'aiuto a raggiungere gli obiettivi sociali.

In conformità ai servizi erogati la associazione potrà gestire in proprio, in convenzione o per affidamento:

- Istituti religiosi scolastici e non, Università e seminari;
- Chiese ed Istituti sacri;
- comunità alloggio per minori;
- strutture per le fruizioni del tempo libero;
- case famiglia, comunità alloggio e strutture residenziali per soggetti con handicap psichico e psicofisico;
- centri diurni per anziani, minori, disabili;
- case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per anziani;
- case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;
- centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici;
- centri e strutture residenziali e del tempo libero;
- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e omologati per il trasporto di inabili presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi etc;
- corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione sociale;
- organizzare indagini e ricerca specifiche nel settore dell'emarginazione;
- intervenire attraverso l'organizzazione di specifici seminari di informazione, sulla realtà familiare parentale o sociale, per migliorare i rapporti interpersonali;
- progettare, promuovere, e/o gestire progetti speciali contro la tossico-dipendenza e per la prevenzione primaria e secondaria;
- organizzare convegni e seminari sulle problematiche socio religiose contribuendo in tal modo alla costruzione di una nuova coscienza sociale;

Inoltre, per favorire la valorizzazione della persona umana intesa come connubio inscindibile di anima e corpo, l'Associazione può espletare le seguenti attività:

- 1 - iniziative di promozione e di sviluppo di attività manualistico artigianali;

*[Handwritten signatures and initials]*

24



Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



- 2 - organizzazione di iniziative ed attività finalizzate alla promozione e alla socializzazione verso l'esterno anche attraverso l'allestimento e la partecipazione a mostre, pure itineranti sia per l'esposizione che per la vendita dei prodotti artistici realizzati all'interno del laboratorio sia da terzi che dai soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo;
- 3 - attività di animazione culturale, attività teatrali e di animazione nonché attività musicali, musico-terapia e danzo-terapia, psicomotricità ed altre terapie alternative;
- 4 - organizzazione e svolgimento di attività di laboratorio e corsi informatico e multimediale, processi di apprendimento individuali e di gruppo la cooperativa potrà gestire servizi pubblici quali affissione, parcheggi manutenzione del verde e degli urbani, rilevazioni statistiche, ricerche di marketing e di mercato.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



### TITOLO III

#### Della struttura dell'Associazione "Miles Christi Templi"

##### Art. 9 - Degli Istituti magistrali con competenza territoriale.

L'Associazione "Miles Christi Templi" è gerarchicamente strutturata nel modo seguente:

- a - **Sovrano Gran Maestro** avente giurisdizione assoluta e sovrana sull'intera Associazione e le cui funzioni sono ad vitam, nominato per acclamazione e all'unanimità all'atto della costituzione della Miles Christi Templi e, successivamente nominato per successione per elezione;
- b - **Gran Priorato o Consiglio Direttivo**, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 68 del presente Codice;
- c - **Gran Balivato**, con area di competenza interregionale su più Balivati;
- d - **Balivato**, con competenza regionale da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) Commende;
- e - **Commenda**, retta da un Ufficiale che assume il titolo di Commendatore, con competenza territoriale definita all'atto della sua consacrazione con un minimo di 9 (nove) Membri associati;
- f - **Mansio o Precettoria**, retta da un Cavaliere o Dama, con competenza locale definita all'atto di una gemmazione da parte di almeno 3 (tre) Membri in attesa di raggiungere un congruo numero di associati per costituire una Commenda.

##### Art. 10 - Degli organi collegiali magistrali.

10.1 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Gran Priore (**Presidente**) è assistito da organi decisionali o consultivi a carattere collegiale:

- a - il Consiglio Direttivo;
- b - il Magistero;
- c - la Giunta magistrale;
- d - il Giuri d'onore del Gran Priorato;
- e - il Capitolo Generale.

10.2 - Ogni organo collegiale può essere disciplinato da un apposito Regolamento che ne individua le finalità, i poteri e le procedure.

##### Art. 11 - Della giustizia templare.

11.1 - La giustizia templare è lo strumento obbligatorio di risoluzione del contenzioso insorgente fra i Membri dell'Associazione o fra gli stessi e le rispettive gerarchie, a causa della violazione delle norme del presente Codice.

L'esercizio della giustizia templare si svolge secondo le disposizioni di cui al presente Codice, fatte salve le disposizioni speciali transitorie recitate nell'art. 163 del presente Codice.

11.2 - L'organizzazione della giustizia templare si articola, dopo aver ricevuto il *nihil obstat* del Gran Maestro, in:

- a - la Corte della Commenda;
- b - il Tribunale del Gran Balivo;

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



c - l'Alta Corte del Gran Priorato.

Se necessario, il Gran Maestro costituirà una Commissione per acquisire testimonianze, prove a carico di terzi per poi consentire l'emissione di giudizio da parte dell'Istituto competente e nominato. La Commissione verbalizzerà il proprio operato e il giudizio finale che inoltrerà al Gran Maestro. Questo emetterà il suo verdetto finale che sarà insindacabile.

**Art. 12 - Della sede degli organi magistrali.**

Per le sedi dei vari organi magistrali si applica il principio della prevalenza della sede di residenza del Membro dell'Associazione di grado gerarchicamente più elevato.

**Art. 13 - Della durata degli incarichi.**

Tutte le cariche dell'Associazione hanno, al massimo, validità triennale ma sono rinnovabili se ricorrono condizioni di eccellenza e zelo del lavoro operato.

**Art. 14 - Delle incompatibilità.**

La nomina conferita dal Gran Maestro non è incompatibile con l'esercizio della funzione di Gran Balivo, Balivo e Commendatore, e può sussistere *ad interim*.

La Giustizia Magistrale rispetta il principio della terzietà del Giudice e della imparzialità dell'accusa.

Il presente Codice determina gli altri casi di incompatibilità delle cariche.

**Art. 15 - Delle dimissioni.**

La militanza cavalleresca dei Membri non consente il ricorso all'istituto delle dimissioni.

Il Membro che intenda disimpegnarsi dagli incarichi affidatogli dovrà, quindi, recedere dall'Associazione "*Miles Christi Templi*", secondo i modi previsti dal suo Statuto, dal Codice Civile italiano e dal Diritto Canonico.

*Handwritten signatures and stamps:*  
- Top left: "Balivo Balivo"  
- Top center: "Gran Maestro"  
- Top right: "Gran Balivo"  
- Middle left: "Gran Balivo"  
- Middle center: "Gran Balivo"  
- Middle right: "Gran Balivo"  
- Bottom left: "Gran Balivo"  
- Bottom center: "Gran Balivo"  
- Bottom right: "Gran Balivo"



## PARTE SECONDA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI MEMBRI

### Titolo I

#### Dei principi generali.

##### Art. 16 - Della dichiarazione d'intenti.

I Membri dell'Associazione "Miles Christi Templi" si riconoscono nella "Dichiarazione di fede templare"<sup>3</sup>, meglio specificata nella nota 3 a fondo pagina della presente pagina facente parte di questo Codice, e si impegnano, nello spirito dei principi e della morale templare tracciati dalla Regola Antica e nel quadro delle raggiunte libertà civili e democratiche, alla costruzione di un sistema nel quale tali principi siano compiutamente realizzabili.

##### Art. 17 - Dei gradi e delle insegne.

I Membri associati vengono inseriti nell'Associazione secondo a un assetto gerarchico-organizzativo di tipo piramidale che ne stabilisce i gradi assegnati secondo i loro meriti, accompagnati da specifiche insegne e decorazioni corrispondenti al grado. Con apposito Decreto del Gran Maestro sono disciplinati le forme e l'uso delle stesse. Nomine, consacrazioni e investiture vengono conferiti nel corso di specifiche cerimonie capitolari solenne, di chiostr o, in casi eccezionali solo dal Gran Maestro, in pectora.

Dall'apice alla base sono così denominati e consistenti:

Sono Membri secondo l'ordine gerarchico di tipo piramidale e, dall'apice alla base, consistente nel seguente modo:

- 1- Sovrano Gran Maestro (Magnus Magister) o Gran Priore - Presidente.
- 2- Grande Ufficiale con incarico nel Consiglio Direttivo:
  - Gran Commendatore o Vicario del Gran Maestro;
  - Gran Cancelliere;
  - Gran Maestro delle Cerimonie;

<sup>3</sup> In nome di questa Miles Christi Templi, dell'Ordine del Tempio e della sua Tradizione perenne, in nome dei martiri della Cavalleria religiosa, sotto la guida della spada fiammeggiante del nostro SS. patrono e protettore San Michele Arcangelo, con la fede e la mia specifica volontà espressa con la mia mano destra posta su questo Libro Sacro, Io "....."

Giuro e inizio con pieno senso di responsabilità e di appartenenza il mio Cammino Templare nel Gran Priorato; i ConFratelli, qui presenti, Dame e Cavalieri del Tempio, mi sono garanti e testimoni.

Mi impegno sul mio onore a rispettare i principi, le Regole e le Tradizioni dell'antico Ordine del Tempio sotto gli auspici della Regola Templare di San Bernardo da Chiaravalle confortato dalla Nostra Signora del Tempio, ad applicare rigorosamente gli usi del Priorato, il suo Codex Equitum ed a non modificarne i Rituali.

Che l'Altissimo mi assista nel nobile fine dell'unità del Priorato con l'esempio all'edificazione di una nuova aristocrazia dello spirito, alla formazione e al progresso dell'Uomo nella realizzazione della sua missione di tolleranza, di fedeltà e di pace nel mondo, nel nome dei valori cristiani.

CHE LA SPADA DI MIK' AEL ILLUMINI SEMPRE IL MIO CAMMINO TEMPLARE  
NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM

Blondau Rosa  
Alfonso Angelo  
Grafle' Carl O. G.  
Albino  
Mik' Ael



Gran Segretario;  
Gran Tesoriere;  
Gran Referendario;  
Gran Maniscalco;  
Gran Siniscalco;  
Gran Precettore;  
Gran Formatore dei Postulanti e dei Novizi, Precettore di Scudieri e Sergenti;  
Gran Elemosiniere;  
Gran Cappellano;  
Gran Prevosto;  
Gran Visitatore;  
Gran Maresciallo;  
Gran Conestabile;  
Gran Gonfaloniere;  
Gran Portaspada;  
Gran Vicario del Rito;  
Gran Custode del Sigillum;  
Gran Legato;  
Alto Dignitario (Carica conferita honoris causae);

- 3- Gran Balivo d'Italia;
- 4- Balivo del Nord Italia;
- 5- Balivo del Centro Italia;
- 6- Balivo del Meridione d'Italia;
- 7- Ufficiale con incarico di Eques Commendatore;
- 8- Ufficiale Eques Justitia o Eques Gratia;
- 9- Cavaliere (Miles Justitiae)<sup>4</sup> o Dama (Domina Justitiae)<sup>5</sup>, e Cappellano (Eques Justitiae);
- 10- Cavaliere (Miles Gratiae) o Dama (Domina Gratiae), e Cappellano (Eques Gratiae);
- 11- Cavaliere onorario o Dama onoraria (Carica conferita honoris causae);
- 12- Sergente;
- 13- Scudiero (Armiger);
- 14- Postulante (Postulator) o Novizio (Novicius).

17.1 - Nell'ambito della Miles Christi Templi, le decorazioni del grado, che potranno essere mostrate sul Mantello personale, non sono da considerare onoreficenze ma solamente segni distintivi di appartenenza all'Associazione per contraddistinguere la classe e il grado di appartenenza. Queste decorazioni sono utilizzate in funzione dell'anzidetta gerarchia tradizionale e aristocratica a cui fa riferimento l'Associazione "Miles Christi Templi".

<sup>4</sup> I Sacerdoti che svolgono funzione di Cappellano di una Commenda posseggono il grado di Eques Justitiae. Essi non ricevono la consacrazione rituale, in quanto non prevista dal vigente codice canonico.

<sup>5</sup> Alla Dama o al Cavaliere può essere conferito un titolo onorifico per meriti particolari: Membro di Giustizia (Miles Justitiae) o di Grazia (Miles Gratiae), o di Gran Croce di Giustizia (Magnae Crucis Justitiae) o di Gran Croce di Grazia (Magnae Crucis Gratiae).

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Monsieur Angelo" and "G. F. F. F. F."]*



17.2 - I diretti superiori possono assegnare, ai Cavalieri e alle Dame, funzioni amministrative e/o di coordinamento delle strutture templari o compiti di ausilio.

17.3 - Sono ammessi direttamente al grado di Cavaliere o Dama nella classe di Giustizia tutti coloro che, siano autori o promotori, o abbiano dato il loro contributo morale o materiale diretto o indiretto, alla difesa della Patria o della Fede di Cristo con atti di valore, o per aver redatto pubblicazioni editoriali, prodotto opere artistiche o musicali di grande rilievo, essersi distinti nella professione, etc. ..., o che siano in grado di dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Godimento di autentica od autenticata Nobiltà;
- b) Abbiano militato o militino nelle Forze Armate dello Stato senza alcuna preclusione per la forma di governo che li abbia diretti durante il loro servizio, o se trattasi di territori di Stati esteri passati sotto la sovranità italiana - o di altro Stato sovrano, con il grado di ufficiale e muniti di un diploma di laurea, indipendentemente dalla Facoltà, o di grado superiore a quello di Capitano, se privi del titolo universitario;
- c) Posseggano la decorazione di medaglia d'oro al Valor Militare o Civile, o quella degli Ordini Militari di una Casa Regnante, o di Case Regnanti nel tempo in cui la decorazione fu concessa, o di Stati sovrani;
- d) Affinchè possa essere approvata la posizione nel grado di Cavaliere o Dama nella classe di Giustizia dovranno almeno trascorrere 6 mesi dall'accesso in gradi di Noviziato.

17.4 - Possono essere ricevuti al grado di Cavaliere nella classe di Grazia, dopo aver ultimato il regolare cursus, tutti i Novizi che abbiano dimostrato - ad insindacabile giudizio dell'Ordine - di possedere particolari doti e qualità in merito agli studi tradizionali ed a quelli storico-araldici-cavallereschi, alle opere di bontà e di altruismo, avendo superato il Periodo del Noviziato o Scudierato.

Sono ricevute nell'Ordine, al grado di Dame nella classe di Grazia tutte coloro che abbiano particolari attribuzioni nei settori dell'assistenza, della beneficenza e particolarmente nelle opere di pietà a pro dei feriti e degli infermi, o siano decorate di medaglie al Valore Militare o Civile o di onorificenze per motivi riferentisi ai settori suddetti.

Il loro ricevimento è deciso, volta per volta, a insindacabile giudizio dell'Ordine, dopo aver superato il periodo del Postulantato e del Noviziato.

17.5 - Alla Dama o al Cavaliere può essere conferito un titolo onorifico per meriti particolari: Membro di Giustizia (Miles Justitiae) o di Grazia (Miles Gratiae), o di Gran Croce di Giustizia (Magnae Crucis Justitiae) o di Gran Croce di Grazia (Magnae Crucis Gratiae);

17.6 - I Cavalieri di Giustizia e di Grazia (Miles) possono essere insigniti della Gran Croce dell'Ordine (Eques Magnae Crucis), concessa per particolari benemeritenze in seno all'Ordine stesso, nelle due classi.

17.7 - Cavalieri di Giustizia e di Grazia (Miles) che non abbiano ottenuto la decorazione di cui al precedente punto 17.5 per particolari benemeritenze, saranno scrutinati in ordine alla loro anzianità, ai loro meriti ed alle loro opere, dopo un periodo di 3 anni di permanenza nell'Ordine per l'eventuale concessione del titolo.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



17.8 - I Cavalieri e le Dame, provenienti da altri Ordini, le cui domande abbiano soddisfatto i requisiti dell'Associazione, possono essere affiliati nel loro grado e nella classe, a insindacabile giudizio del Gran Maestro o del Consiglio Direttivo.

17.9 - Uniformi e insegne di grado possono essere indossate dai Membri solamente nel corso di Capitoli o di manifestazioni ed eventi alle quali partecipa ufficialmente l'Associazione.

17.10 - I Sacerdoti che svolgono funzione di Cappellano di una Commenda **posseggono il grado di Eques Justitiae**. Essi non ricevono la consacrazione rituale, in quanto non prevista dal vigente codice canonico, e **diventano solo Minister Templi dell'Associazione**.

17.11 - I diretti superiori possono assegnare, ai Cavalieri e alle Dame, funzioni amministrative e/o di coordinamento delle strutture templari o compiti di ausilio.

#### 17.12 - Dello Scudiero

Possono essere ammessi all'Associazione "*Miles Christi Templi*" i minori di anni 18 a condizione che ne abbiano il consenso dei genitori o del proprio Tutore.

Il Mantello dello Scudiero è "bruno" per rappresentare il colore della Terra. Questo soggetto è tenuto a partecipare alle riunioni capitolari e svolge un "servizio" a disposizione del Capitolo riunito.

Lo Scudiero viene affidato ad un "Padrino" che abbia almeno il grado di Cavaliere o Dama ed è tenuto a conseguire, tramite questo, un adeguato grado di conoscenza della storia dell'Ordine del Tempio, delle sue attività nel corso dei secoli, delle regole e delle usanze antiche e più recenti che hanno accompagnato gli avvenimenti del Templarismo. Pertanto, gli verranno consigliate adeguate letture e verrà appositamente edotto ed istruito.

17.13 - Lo Scudiero, sempre presente e meritevole, capace e servizievole, se dotato di particolari doti cavalleresche e di grande umiltà, in attesa di essere riconosciuto preparato, edotto e degno di ottenere il titolo di Cavaliere e riceverne l'investitura, **può essere ammesso al grado di Sergente su concessione del Magnum Magisterium su proposta del suo Commendatore o, per volontà esplicita del Sovrano Gran Maestro.**

17.14 - Lo Scudiero può essere ammesso al grado di Cavaliere solo dopo il compimento del 18° anno di età e, quindi, maggiorenne, o, per volontà esplicita del Sovrano Gran Maestro.

#### 17.15 - Dei Postulanti o Novizi

I Postulanti sono coloro che chiedono di accedere all'Associazione "*Miles Christi Templi*". Solo dopo aver valutato la loro persona e il loro comportamento possono essere ammessi. Debbono essere persone libere, non avere avuto mai condanne o carichi pendenti.

Viene affidato ad un Cavaliere o a una Dama che provveda a fornire le giuste informazioni e formazioni, prima di elevarlo allo status di Scudiero.

Deve dimostrare - ad insindacabile giudizio dell'Ordine - di possedere particolari doti e qualità in ordine agli Studi Tradizionali ed a quelli storico-araldici-cavallereschi, alle opere di bontà e di altruismo. Deve documentare se ha compiuto atti di valore in tempo di pace o di guerra (decorati al Valore militare, civile, promossi sul campo o per merito di guerra, benemeriti delle opere di beneficenza, etc. ...).

Sono ammessi direttamente al grado di Postulante-Novizio nella classe di Giustizia, tutti coloro che abbiano militato o militino nelle Forze Armate dello Stato con uno stato di servizio inferiore a quello di Ufficiale.



Sono ammessi al grado di Novizio nella classe di Grazia, tutti i Postulanti che abbiano superato il periodo del Postulantato,

Tutti gli adulti, di entrambi i sessi, le cui domande sono ritenute accettabili e non in contrasto con il presente Statuto sociale possono essere ricevuti al grado di Postulante nei modi previsti.

#### Art. 18 - Dei Membri onorari

Il Gran Priore, nel quadro delle regole e della procedura che ne disciplinano l'accesso, può, con proprio Decreto, nominare Membri onorari dell'Associazione "Miles Christi Templi".

#### Art. 19 - Del contenuto dell'investitura

Ogni Membro dell'Associazione "Miles Christi Templi" diviene tale all'atto della investitura cavalleresca.

Finalità essenziale dell'atto dell'investitura è di creare, nello spirito dell'Associazione "Miles Christi Templi", un forte legame associativo e di solidarietà con gli altri Membri ad essa associati.

#### Art. 20 - Della scelta associativa

La libera scelta, per effetto della quale si diviene Membri dell'Associazione "Miles Christi Templi", deve essere consapevole dei diritti, dei doveri e delle finalità derivanti dal fatto dell'associazione all'Ordine stesso.

A tali fini è determinante la formazione dell'aspirante templare, che deve essere adeguatamente informato sulla storia, sull'evoluzione e sulle finalità dell'Associazione "Miles Christi Templi", oltre che sui suoi diritti e sui suoi doveri.

**20.1** - Si diviene Membri dell'Associazione "Miles Christi Templi" all'atto della investitura cavalleresca nell'ambito di cerimonie capitolari (Capitoli) stabiliti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da Membri con incarico "Ufficiale" di natura territoriale conferito dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Finalità essenziale dell'atto dell'investitura è di creare, nello spirito dell'Associazione "Miles Christi Templi", un forte legame associativo e di solidarietà con gli altri Membri ad essa associati.

## Titolo II

### Dell'ammissione all'Associazione "Miles Christi Templi".

#### Art. 21 - Dell'ammissione

Sono Membri dell'Associazione "Miles Christi Templi" le persone fisiche che hanno i requisiti previsti dal diritto comune, accettano gli statuti e lo spirito dell'Associazione.

Si entra a far parte dell'Associazione "Miles Christi Templi" per cooptazione o su specifica domanda, inoltrando richiesta per iscritto al Sovrano Gran Maestro e al Gran Priorato che si riserva di pronunciarsi sull'accettazione dell'istanza del nuovo Membro.

L'istruttoria della domanda sarà effettuata dal competente organo sociale competente sul territorio e che avrà cura di trasmetterla con parere motivato al Sovrano Gran Maestro e al Gran Priorato.

Le persone  
organizzati  
verno e limi  
certificato d

La domand  
presentazio  
del candida

#### Art. 22 - Dei requisiti

Possono es  
di Membri  
vrano Gran

- avere cc
- zazione
- essere b
- godere c
- di vero c
- non ave
- aver pre
- onorari
- dettato
- possede
- zione "
- essere c

#### Art. 23 - Della doc

Il candida  
la seguent  
a - due fot  
b - dichia  
sdizior  
c - un cur

#### Art. 24 - Della ist

**24.1** - L'istrutt  
drino pre  
corredata  
decidere  
La doman  
territorial  
riori inco  
L'istrutto  
in via cor  
della dor

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



Le persone ammesse nell'Associazione, acquisiscono il titolo secondo un assetto gerarchico organizzativo secondo questo Statuto sociale, a cui si può assegnare un riconoscimento interno e limitato alla Gerarchia dell'Associazione, dal momento della effettiva iscrizione sul certificato di appartenenza all'Associazione e alla sua effettiva nomina.

La domanda di ammissione, completa in tutte le sue parti, deve essere controfirmata per la presentazione da un Membro dell'Associazione "Miles Christi Templi", in qualità di Padrino del candidato, o dal Commendatore competente per territorio.

#### Art. 22 - Dei requisiti necessari

Possono essere ammessi all'Associazione "Miles Christi Templi" e fruiscono dello "status" di Membri dell'Associazione "Miles Christi Templi" tutti coloro che, salvo deroga del Sovrano Gran Maestro, abbiano i seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni (i minori possono essere ammessi con riserva e/o con l'autorizzazione dei genitori o del tutore);
- essere battezzato;
- godere di onorabilità e buona reputazione, di specchiata moralità, di virtù e del costume di vero cristiano;
- non avere riportato condanne penali definitive né avere in corso procedimenti penali;
- aver preso piena coscienza e conoscenza dello Statuto dell'Associazione ed impegnarsi a onorarne tutti i punti che lo costituiscono compreso il presente "CODEX EQVITVM" dettato dall'Assemblea Generale dei Membri associati;
- possedere un livello di istruzione adeguato a comprendere gli insegnamenti dell'Associazione "Miles Christi Templi" e per condurre a termine gli incarichi che possono loro essere conferiti.

#### Art. 23 - Della documentazione richiesta

Il candidato che intende far parte dell'Associazione "Miles Christi Templi" deve presentare la seguente documentazione, in duplice copia:

- a - due fotografie a colori, formato tessera (4x6 cm.) ritratte in abito scuro o da cerimonia;
- b - dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti e che si accetta la giurisdizione magistrale secondo il presente Codice;
- c - un curriculum vitae et Studiorum completo e dettagliato.

#### Art. 24 - Della istruttoria della domanda

24.1 - L'istruttoria della domanda è svolta dall'Ufficiale competente nel territorio insieme al Padrino presentatore del candidato ed, eventualmente, con il candidato stesso. La domanda, corredata dall'istruttoria, può essere sottoposta al Consiglio della Commenda che può anche decidere ulteriori incontri con il candidato.

La domanda, corredata dall'istruttoria, può essere sottoposta al Consiglio della Commenda territoriale a cui verrà eventualmente assegnato il Candidato e che può anche decidere ulteriori incontri con lo stesso.

L'istruttoria, inclusa la fase dell'eventuale parere del Consiglio della Commenda, si svolge in via confidenziale e si conclude, al massimo, entro un trimestre dalla data di presentazione della domanda stessa.





- d - partecipano attivamente alle attività dell'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari;
- e - contribuiscono con la quota stabilita dall'Assemblea generale, fissata su proposta motivata dal Gran Priore - Presidente o dal Consiglio Direttivo - Gran Priorato, in sede di Assemblea generale; in fase di prima costituzione la quota di capitazione si fissa in €. 50,00. Si corrisponderà, inoltre, una tassa supplementare di 10 €. annui acquisita come riserva per sopperire alle capitazioni di coloro che saranno impossibilitati a pagarne la quota o per farne donazione alla Chiesa che fornisce ospitalità all'Associazione. Si precisa che i Membri conviventi della stessa famiglia pagheranno una sola quota di capitazione annua per tutto il proprio nucleo familiare.
- f - desiderano intraprendere sotto la guida dei Pastori di Santa Romana Chiesa un cammino fortemente spirituale e di conoscenza della dottrina;
- g - partecipano a tutte le attività e/o solennità suggerite, indicate o disposte indicate o disposte, comunque programmate e deliberate dall'Assemblea degli associati o dalla Dirigenza.

**26.2 -** Ogni Membro dell'Associazione "*Miles Christi Templi*" ha il diritto di attendersi dagli altri un comportamento disponibile, franco e leale, improntato ad una visione comune dei problemi da affrontare e delle soluzioni da adottare.

#### **Art. 27 - Della solidarietà templare**

Tutti i Membri che si trovino in difficoltà di varia natura hanno il diritto di chiedere all'Associazione "*Miles Christi Templi*" di adoperarsi, nella misura del possibile, affinché i loro problemi possano eventualmente trovare le soluzioni più opportune.

#### **Art. 28 - Delle azioni a favore dei Membri dell'Associazione.**

**28.1 -** Qualora un Membro dell'Associazione "*Miles Christi Templi*" si trovi in una situazione di particolare difficoltà, può renderne edotto l'Autorità sociale ad esso immediatamente superiore o il Gran Priore.

La questione potrà essere affrontata direttamente da questa Autorità o potrà essere condita con le altre Autorità sociali al fine di proporre una o più soluzioni adeguate.

**28.2 -** Ogni possibile soluzione sarà ricercata con discrezione ed impegno, anche in ambito non strettamente sociale.

### **Titolo IV Dei doveri**

#### **Art. 29 - Dell'impegno templare**

Ciascun Membro dell'Associazione "*Miles Christi Templi*" si ispira all'antico retaggio templare e, per questo, deve essere costantemente pronto a soccorrere i propri confratelli, a prestare aiuto a chi ne ha bisogno, a dare voce a chi non ne ha, ad adoperarsi per migliorare lo status di chi, anche temporaneamente, si trovi in difficoltà.

La parola di un Cavaliere Templare equivale a quelle di un giuramento: egli deve essere di esempio e di stimolo, avere umiltà in sé stesso e rispetto per tutti gli altri.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*





32.4 - Tutti i Membri hanno obbligo di reciproca solidarietà morale e di mutuo sostegno e aiuto anche nei compiti da svolgere per la gloria dell'Ordine.

32.5 - Tutti gli Associati hanno l'obbligo di conoscere approfonditamente la **Regola latina** (o un suo estratto) e questo Statuto che regola la vita cavalleresca secondo un preciso Codex Equitum. Allo stesso modo si ha l'obbligo di conoscere **la storia della Cavalleria e la storia dell'Ordine Templare, nel contesto medievale.**

Altresì, hanno l'obbligo di conoscere le Sacre Scritture e alcuni testi formativi che indicheranno i Superiori.

32.6 - Ogni anno, in occasione del Gran Capitolo o quando lo ritiene opportuno, il Gran Maestro, oppure il Gran Precettore o il Magnum Magisterium, forniscono agli associati l'indirizzo generale di studi, sentito il parere del Gran Maestro e in accordo con lui.

I Commendatori, nelle loro specifiche Commanderie, daranno coerenti compiti di studio ai Membri dipendenti dalla loro giurisdizione.

32.7 - Tutti i Membri hanno l'obbligo di conoscere la rituarialità dei capitoli depositata nell'Archivio, della Sede Magistrale.

Nessun Membro ha facoltà di effettuare qualsiasi cambiamento, anche minimale, che potrebbe compromettere l'efficacia rituale.

32.8 - Tutti gli Associati debbono visionare il calendario degli impegni e dei relativi eventuali aggiornamenti, rispettando la puntualità oraria per ciascun impegno.

32.9 - È fatto obbligo a tutti i Membri che, qualora occasionalmente fossero sprovvisti di Mantello e insegne del proprio grado, prenderanno posto nelle ultime file del Capitolo riunito e, allo stesso modo, si prescrive per coloro che, occasionalmente, prendono parte al Capitolo con evidente ritardo.

32.10 - In seno a qualsiasi riunione o Capitolo dell'Ordine, prenderanno la parola i Membri che avranno preparato interventi, verbali o scritti, che devono essere preventivamente posti all'attenzione del Gran Maestro e, per conoscenza, al Gran Precettore.

Il diritto alla parola prevede uso della gerarchia piramidale dal più basso in grado verso il più alto con specifica che, dopo che il Gran Maestro si è pronunciato, nessun altro Membro dell'Ordine può interloquire o riprendere la parola.

32.11 - Tutti i Membri hanno tassativo obbligo di partecipare ai capitoli ordinari tenuti nelle specifiche Commanderie; se assenti dovranno motivarne preventivamente la causa al Commendatore. Inoltre, tutti i Membri appartenenti di un Balivato hanno espresso obbligo di partecipazione ai capitoli balivali. Le assenze motivate dovranno essere comunicate per iscritto al Gran Maestro e, per conoscenza, al Gran Siniscalco.

32.12 - Tutti i Membri hanno obbligo di partecipare a concordate manifestazioni religiose indette dalle varie Commende in accordo con i Cappellani. Se assenti ne daranno preventivamente motivazione.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equivum  
"Interna Praecepta"



- 32.13** - Prima di cominciare e durante i Capitoli, le manifestazioni esterne di carattere religioso o laico, tutti i Membri hanno l'obbligo di spegnere i cellulari e di non detenere oggetti che possano distogliere l'attenzione dallo svolgimento capitolare o arrecare disturbo ai presenti. Solo il più alto in grado può autorizzare l'uso di macchine fotografiche o di riprese filmate.
- 32.14** - È fatto rigoroso divieto di utilizzo di mezzi informatici di qualsivoglia tipologia (whatsapp, facebook, ...) al di fuori di informative, comunicazioni e trasferimenti documentali coerenti con il servizio all'Ordine. Le informazioni tra Membri sono di uso esclusivo degli Associati e non debbono essere erogate a terzi estranei per nessun motivo se non debitamente autorizzate dal Gran Maestro o dal Magnum Magisterium.
- 32.15** - Nelle manifestazioni religiose all'interno delle Commanderie o delle Precettorie tutti fratelli e le sorelle prenderanno posto in modo gerarchico. Solo il Gran Maestro e i Dignitari che al momento egli intenda invitare siederanno, eventualmente, nel Coro. Tutti i Membri dell'Ordine si predisporranno nei banchi.
- 32.16** - I Membri impegnati durante le manifestazioni religiose, se prestano servizio all'altare colà permarranno. I lettori accederanno all'altare al momento previsto e ne discenderanno a compito finito, riprendendo il proprio posto nei banchi, tra i Con-Fratelli.
- 32.17** - Nelle agapi programmate intrattenute in luoghi di ristoro o in un locale pubblico, su invito, tutti i Membri hanno obbligo di dare conferma dell'eventuale adesione o non adesione, in tempo utile, per evitare di esserne esclusi o arrecare danno economico agli organizzatori. Lo stesso vale per eventuali adesioni a viaggi o Conventi, ove vi sia la necessità di prenotazione per pernottamenti, al fine di non restarne esclusi, o arrecare danno economico agli organizzatori.
- 32.18** - Tutti i Membri sono tenuti a collaborare, in base alla loro disponibilità, ad atti di solidarietà sociale o religiosa proposti dal Gran Maestro o dal Gran Consiglio, espletate e coordinate dal Grande Elemosiniere.
- 32.19** - A tutela dell'Ordine e della sua immagine, sono proibiti i contatti con i Membri che vengono espulsi dall'Ordine per gravi e documentati motivi. Altresì, sono proibite azioni di qualsivoglia tipologia che potrebbero avere ripercussioni negative o imbarazzanti per l'Ordine e la sua immagine.
- 32.20** - Tutti i Membri, nello spirito della piena collaborazione, sono in obbligo di eseguire compiti, mandati e ordini erogati da un Superiore, fermo restando, a esecuzione compiuta, di contestarne la validità, per scritto, con inoltro gerarchico.
- 32.21** - È proibito a tutti i Membri di intrattenere relazioni con Ecclesie non cattoliche in veste ufficiale, esibendo il mantello o le decorazioni, come da Statuti, se non per espresso ordine del Gran Maestro. Lo stesso dicasi per relazioni con altri Ordini.
- 32.22** - Nessun Associato indirizzerà voci di critica sull'Ordine e sui suoi Membri in presenza di profani o di Membri di altri Ordini.

Bianchi Rosa

G. Helderlin O-G.

Antonio Posa

Gi. Helderlin

Alcane Angelo

Alcane Angelo 38



Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equivum  
"Interna Praecepta"



- 32.23** - Nessun Associato criticherà pubblicamente o in presenza di profani Membri di altri Ordini.
- 32.24** - Nessun Membro parlerà di alcunché attinente all'Ordine con profani o appartenenti ad altri Ordini.
- 32.25** - I presentatori di persone da accettare eventualmente nell'Ordine ne assumono ogni responsabilità qualora, successivamente, emergessero negatività di qualsiasi natura che potrebbero ledere l'Ordine, la sua immagine o i suoi Membri.
- 32.26** - Consapevoli della valenza della gerarchia, tutti i Membri utilizzeranno sempre e comunque il "Voi" nell'interloquire durante lavori-riti-capitoli-riunioni e manifestazioni ufficiali. Si rivolgeranno al Gran Maestro col titolo di "Sua Altezza Eccellentissima", come dal presente Statuto.
- 32.27** - Durante le riunioni del Gran Consiglio la parola può essere concessa solo dal Gran Maestro e, in sua presenza, è solo il Gran Maestro che dà la facoltà della parola.
- 32.28** - Per la soluzione di qualsiasi controversia e/o lagnanza tra i Membri si seguirà la via gerarchica. Allo stesso modo, qualsiasi proposta, innovazione e iniziativa che riguardi l'Ordine, dovrà seguire l'inoltrò per via gerarchica.
- 32.29** - Vengono esclusi tra i Membri i nomignoli, gli appellativi, le espressioni lesive o anche scherzose, di qualsiasi natura, che possono dare adito a risentimenti e se non appropriati all'Ordine.
- 32.30** - Il Consiglio dell'Ordine farà pervenire tramite i Commendatori, i resoconti mensili scritti del proprio lavoro in riferimento agli obiettivi proposti. Il Gran Cancelliere ne siglerà l'atto e conferirà l'autenticità apponendo la sua firma e il suo sigillum.
- 32.31** - È proibito ai Membri d'appartarsi o confabulare durante qualsiasi tipologia di riunione indetta dall'Ordine.
- 32.32** - Dopo la sessione rituale del Capitolo del Consiglio d'Ordine, il Gran Maestro potrà ascoltare il Responsabile Referente dei Commendatori e Cavalieri o Dame di Commenda per eventuali chiarimenti, proposte, richieste.
- 32.33** - Il Gran Maestro dà delega al Gran Siniscalco, qualora se ne ravvisino accertate e documentate motivazioni, di allontanare subitaneamente dall'Ordine i Membri di qualunque ordine e grado che possano mettere in pericolo la dignità dell'Ordine medesimo con un "de facto" che sarà poi ratificato "de jure" dal Gran Maestro.
- 32.34** - È fatto obbligo a tutti i Membri di ogni ordine e grado di non esibire sul Mantello e sull'abito qualsivoglia tipologia di decorazioni provenienti da altri Ordini, se non autorizzati dal Gran Maestro.
- 32.35** - È fatto obbligo ai Membri di ogni ordine e grado impegnati in operazioni liturgiche della Chiesa Cattolica (crucifero, incensiere, navetta e candelieri) o in servizio di scorta armata (portaspada, cerimoniere e suoi aiutanti) di indossare i semplici guanti bianchi dell'Ordine.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



32.36 - Ad eccezione del Membro autorizzato e incaricato di volta in volta dall'autorità massima presente, nessun componente dell'Ordine può scattare foto durante le manifestazioni a cui l'Ordine è chiamato a partecipare.

32.37 - In occasione di feste di beneficenza a carattere mondano o di ricevimenti ufficiali, l'abito dei Cavalieri del Tempio è la marsina con decorazioni. Se il ricevimento avviene nella sede di un altro Ordine, i Cavalieri decorati appartenenti alla Miles Christi Templi ne portano le insegne oltre a quelle della loro classe e grado nell'Ordine del Tempio.

Tutte le eventuali altre decorazioni si portano, in formato piccolo, sul risvolto sinistro della marsina, all'altezza dell'occhiello. In qualsiasi altra occasione, anche solenne, l'abito del Cavaliere del Tempio sarà possibilmente scuro e semplice; si potranno portare le decorazioni.

32.38 - Le Dame, nelle occasioni di feste di beneficenza a carattere mondano o di ricevimenti ufficiali, indossano portano l'abito da sera, possibilmente accollato; se l'abito è scollato copriranno le spalle ed il seno con una sciarpa; nel caso che abbiano le braccia scoperte indosseranno lunghi guanti bianchi.

Sull'abito, sopra il seno, a sinistra, verrà appuntata la decorazione.

Altre eventuali decorazioni, di altri Ordini, di benemerita, al valore, etc., ..., verranno indossate secondo l'uso.

In tutte le altre occasioni, anche solenni, le Dame vestono in modo elegante ma poco appariscente e possono indossare le decorazioni sul vestito, sul cappotto o sulla pelliccia.

Bianchi Rosa  
Almona Angelo  
G. F. de C. - G.  
MUR  
P. F. de C. - G.  
P. F. de C. - G.



Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



## Titolo V

### Della perdita dello "status" di Membro dell'Associazione

#### Art. 33 - Del recesso volontario

La militanza cavalleresca dei Templari non consente il ricorso all'istituto delle dimissioni. Con lettera diretta all'Autorità sociale gerarchicamente superiore un Membro dell'Associazione "Miles Christi Templi" può manifestare la propria volontà di recedere dall'Associazione.

Di tale decisione si prenderà atto alla prima sessione utile del Consiglio Direttivo-Gran Priorato, successiva alla comunicazione della lettera di recesso.

#### Art. 34 - Della decadenza automatica

Ogni Membro dell'Associazione "Miles Christi Templi", decorsi novanta giorni di mora dal termine di pagamento della sua **quota associativa o capitazione**, decade automaticamente dal suo status di Membro. **Tutti i Membri dell'Associazione devono versare la quota sociale entro il 05 Febbraio dell'anno solare.**

#### Art. 35 - Della radiazione

La radiazione è il provvedimento finale con il quale, a causa del proprio comportamento, un Membro dell'Associazione "Miles Christi Templi" viene espulso.

L'espulsione può avvenire per indegnità o per motivi vari.

**35.1** - Possono essere espulsi i Postulanti-Novizi, gli Scudieri e i Sergenti che non siano stati giudicati in grado di essere ricevuti Cavalieri e che rifiutino di prolungare il loro periodo formativo.

Con l'uscita dall'Ordine stabilita per qualunque motivo, si perdono tutte le prerogative, qualifiche etc.

**35.2** - Alla radiazione provvede, con proprio *Decreto*, il Gran Maestro. Tale decisione è inappellabile.

La cessazione di appartenenza all'Ordine deve essere convalidata dal Decreto a firma del Gran Maestro e notificato alla persona interessata dalla Segreteria dell'Ordine stesso.

#### **35.3** - Perdita della qualità di Membro

La qualità di "**Membro**" si perde:

- a - per decisione propria comunicata con lettera diretta all'Autorità sociale gerarchicamente superiore al Consiglio Direttivo;
- b - per inadempienza reiterata e ingiustificata dei propri doveri;
- c - per accertata indegnità e moralità, dichiarata dal Consiglio Direttivo e per quanto stabilito dal Diritto Canonico o dalla legislazione dello Stato.
- d - per espulsione a seguito di motivi decisi dal Magnum Magisterium o dal Gran Maestro per gravi inadempienze o fatti che ledono l'Ordine.

I Membri associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

L'Associazione, ove si avveda che un Membro associato non rispetti i principi religiosi, etici, morali o comportamentali previsti dal Codex Equitum, o che abbia pendenze o carichi penali, ha la facoltà di decretare, con opportune motivazioni, l'allontanamento del Membro associato.



Statuto Generale  
De Magni Priorat  
Miles Christi Templi  
Codex Equivum  
"Interna Praecepta"



## PARTE TERZA DELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI MAGISTRALI

### Titolo I Della Commenda

#### Sez. 1° - Della struttura della Mansio e della Commenda.

##### Art. 36 - Dei principi fondamentali

**36. 1** - La **Mansio o Precettoria** ha la funzione di costituire un centro di aggregazione templare promuovendo l'adesione all'Ordine là dove non esistano ancora strutture templari. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli del Corpus e le funzioni e i compiti in essi attribuiti al Commendatore o agli Ufficiali di Commenda, sono svolte dal Responsabile di cui ai successivi articoli. **La Mansio o Precettoria può nascere quando co-esistono almeno tre Membri effettivi nel medesimo sito.** La competenza territoriale della Mansio e la sua area viene indicata dal Decreto Magistrale di costituzione della stessa.

Il responsabile della Mansio o Precettoria è un Cavaliere nominato, secondo gli Statuti Generali, dal Gran Maestro o da un'Autorità templare, a questo espressamente delegata dal Gran Maestro, e risponde direttamente a tale Autorità del proprio operato.

**36. 1.a** - La **Commenda** è l'unità organizzativa elementare più significativa dell'Associazione "Miles Christi Templi".

È retta da un Ufficiale responsabile che assume il titolo di "Commendatore". È assistito da un Consiglio degli Ufficiali con competenza territoriale definita all'atto della sua consacrazione. **Consta di un minimo di 9 Membri associati**, salvo deroga in casi eccezionali, da parte dell'Autorità sociale gerarchicamente superiore. È auspicabile la presenza di un Cappellano che assume la responsabilità di "Guida spirituale".

**36. 2** - Nell'ambito della Commenda possono essere istituite delle sezioni speciali, informandone l'Autorità sociale gerarchicamente superiore.

Eventuali gruppi di lavoro, di ricerca o di approfondimento, potranno essere liberamente costituiti per arrivare a conclusioni informative o propositive di sintesi.

**36. 3** - Per le questioni di maggior rilievo il Commendatore deve chiedere un parere alle Autorità sociali immediatamente superiori, adeguandosi alle motivazioni che da queste gli saranno date.

##### Art. 37 - Della competenza territoriale della Commenda

La competenza territoriale della Commenda è indicata dal *Decreto* di costituzione della stessa o, in mancanza, è individuata, in via di principio, nell'ambito del territorio nel quale è costituita.

Qualora si costituiscano più Commende nell'ambito dello stesso territorio, il Balivo od altra Autorità gerarchica superiore indicherà, con proprio *Decreto*, i rispettivi limiti territoriali di competenza.

*Blondini Rosa*  
*Griffone Carlo G.*  
*Arrese Angelo*  
*Intorno Rosa Maria*  
*42*

Art. 38  
38.1

Art. 3



Qualunque Membro dell'Associazione "Miles Christi Templi" può far parte della Commenda che preferisce, previo il gradimento del Commendatore ricevente.

## Sez. 2° - Del Commendatore

### Art. 38 - Del responsabile della Commenda

**Art. 38.1** - Il Commendatore è il responsabile della Commenda. Egli viene installato con apposito Rituale dal Gran Priore o dall'Autorità sociale gerarchicamente superiore a questo espressamente delegata ed è direttamente responsabile del suo operato nei confronti del Balivo, del Gran Balivo e del Gran Priore.

**Art. 38.2** - Il Commendatore è scelto discrezionalmente dal Gran Maestro, se si tratta del primo insediamento di una Commenda. Negli altri casi, il Gran Maestro può tenere conto delle indicazioni che gli vengono fornite dal Commendatore uscente, anche in base ad un voto espresso dai Membri della Commenda interessata.

Il Commendatore resta in carica per cinque anni ed è riconfermabile.

### Art. 39 - Delle funzioni del Commendatore

Il Commendatore è la guida spirituale e morale della Commenda; egli deve essere il catalizzatore delle risorse morali e spirituali dei suoi Membri-Cavalieri ed ha il potere di conferire la investitura cavalleresca secondo le procedure di cui al presente Codice ed ai Rituali dell'Associazione "Miles Christi Templi".

Egli deve:

- a - elaborare un programma di lavoro per la Commenda, concordandolo con il Consiglio degli Ufficiali e, poi, con i Membri della Commenda stessa;
- b - organizzare le riunioni ed i Capitoli rituali, informare ed assistere i Membri della sua Commenda, eventualmente predisponendo programmi o progetti di studio e di approfondimento sui principali temi della vita personale o sociale secondo i principi magistrali;
- c - accogliere e preparare i postulanti, procedendo direttamente, se possibile, alla loro formazione cavalleresca;
- d - amministrare in modo efficace la Commenda di cui è responsabile, dando per primo l'esempio delle qualità di un Cavaliere;
- e - lavorare con impegno, meditazione e concentrazione, con serenità ed in modo tale da non far risultare tanto le sue qualità quanto quelle degli altri Membri;
- f - tenere costantemente informato le Autorità sociali gerarchicamente superiori sulle proprie attività e su quelle della Commenda.

### Art. 40 - Delle decisioni della Commenda

**Art. 40.1** - Le decisioni relative alla vita della Commenda ed alle conseguenti attività, oppure relative agli orientamenti sociali in materia di problemi della società civile spettano, in primo luogo, al Commendatore e, poi, al Consiglio degli Ufficiali, sentito il parere degli altri Membri della Commenda. Nel dubbio, il Commendatore interpella il Magnum Magisterium o il Gran Maestro per ricevere un parere.

**Art. 40.2** - Per le questioni più generali che esulano dalla specifica sfera d'influenza della Commenda, il Commendatore, sentito il Consiglio degli Ufficiali ed, eventualmente, i Membri della



Commenda, può formulare riflessioni o sottoporre proposte all'Autorità sociale immediatamente superiore od al Gran Priore per ottenere degli orientamenti di carattere generale.

- 40.3 - Le informazioni all'esterno della Commenda sono di competenza del Commendatore o, in caso di suo impedimento, del Cancelliere della Commenda.

### Sez. 3° - Degli Ufficiali della Commenda

#### Art. 41 - Degli Ufficiali

- 41.1 - Gli Ufficiali della Commenda sono scelti ed installati dal Commendatore, con apposito Rituale, anche nel corso della cerimonia di consacrazione di una nuova Commenda o della installazione del nuovo Commendatore.

- 41.2 - Gli Ufficiali restano in carica sino al termine del mandato del Commendatore che li ha installati.

- 41.3 - Qualora per ragioni personali, o morali, o per contrasti non sanabili, o non ancora sanati secondo le procedure interne dell'Associazione "Miles Christi Templi", previste dal presente Codice Magistrale, si determini la necessità di una sostituzione o di una integrazione di uno o più Ufficiali, provvede il Commendatore ed il nuovo Ufficiale resta in carica sino al termine del mandato del Commendatore che lo ha installato.

#### Art. 42 - Delle funzioni degli Ufficiali

- 42.1 - A seconda delle dimensioni della Commenda, gli Ufficiali della Commenda sono, in ordine di precedenza:

- a - il Cancelliere;
- b - il Maestro delle Cerimonie;
- c - il Tesoriere con funzioni, se del caso, anche di Siniscalco - Segretario.

- 42.2 - In relazione, poi, alle dimensioni della Commenda, possono essere disgiunte le due funzioni di cui sopra e ad esse possono aggiungersi quelle relative a:

- a - Elemosiniere;
- b - Maniscalco.

Tutti questi Ufficiali sono Membri di diritto del Consiglio della Commenda.

- 42.3 - Possono, altresì, essere installati altri Ufficiali della Commenda, con funzioni specifiche o temporanee, in relazione a particolari cerimonie magistrali, quali il Cappellano, il Guardiano, il Portaspada, il Portastendardo, e così via.

Questi Ufficiali non fanno parte di diritto del Consiglio della Commenda.

#### Art. 43 - Delle funzioni del Cancelliere

Il Cancelliere è il "notaio" della Commenda.

In particolare egli deve:

Blondini Rosa

G. Felder Carlo D. G.

Giuseppe

Meone Angelo

Antonio

MR  
P. S.  
S. S.  
T. S.



- a - sostituire il Commendatore nelle sue funzioni, qualora ad esse, questi sia momentaneamente impossibilitato;
- b - rispettare e far rispettare i Regolamenti e gli Statuti dell'Associazione "Miles Christi Templi" e la normativa magistrale nel suo insieme;
- c - concretizzare le conclusioni alle quali si sarà pervenuti nel corso delle riunioni della Commenda;
- d - curare la tenuta e la conservazione dei documenti ufficiali della Commenda;
- e - tenere ed aggiornare il registro degli iscritti.

#### Art. 44 - Delle funzioni del Maestro delle Cerimonie

Il Maestro delle Cerimonie è il responsabile della corretta e puntuale applicazione dei Rituali. In particolare egli deve:

- a - essere il depositario della continuità delle tradizioni rituali dell'Associazione "Miles Christi Templi";
- b - promuovere analisi, studi e ricerche sui cerimoniali dell'Associazione "Miles Christi Templi";
- c - applicare i Rituali dirigendo le cerimonie ufficiali e, in particolare, i Capitoli, conformemente al Rituale dell'Associazione "Miles Christi Templi";
- d - accogliere i nuovi Membri della Commenda;
- e - impartire ai postulanti gli insegnamenti necessari per metterli in grado di essere degni della loro futura investitura.

#### Art. 45 - Delle funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo della Commenda.

In particolare egli deve:

- a - accudire agli impegni di natura finanziaria, provvedendo agli acquisti ed ai pagamenti;
- b - predisporre i registri contabili conformemente ai principi contabili dell'Associazione "Miles Christi Templi";
- c - predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo annuali della Commenda;
- d - riscuotere le *capitazioni*, i proventi di eventuali contribuzioni, le risorse ottenute con la questua, gli oboli ed ogni altro apporto finanziario alla Commenda;
- e - depositare i fondi così ottenuti nel Tesoro della Commenda ed amministrarli secondo la migliore professionalità ed onestà possibili;
- f - effettuare i trasferimenti dovuti al Gran Priorato, d'intesa con il Commendatore;
- g - informare periodicamente il Commendatore sullo stato economico della Commenda e sulle eventuali manchevolezze riscontrate.

#### Art. 46 - Delle funzioni del Segretario o Siniscalco

Il Segretario ha funzioni amministrative interne alla Commenda. Cura Leggi e Decreti dell'Associazione.

In particolare egli deve:

- a - convocare i Cavalieri e le Dame magistrali ai Capitoli o ad altre riunioni o manifestazioni della Commenda con sufficiente preavviso;
- b - redigere verbali fedeli ed accurati delle riunioni della Commenda e, in particolare modo, dei Capitoli;
- c - conservare tale documentazione negli archivi della Commenda e renderla disponibile, a richiesta delle Autorità sociali gerarchicamente superiori;

Blasini Rosa  
Cali F. G.

Meane Angèle

Blasini Rosa  
Cali F. G.



- d - tenere l'archivio della corrispondenza e degli studi della Commenda;
- e - assistere il Commendatore nelle relazioni esterne;
- f - firma con diritto in sostituzione del Commendatore qualora questi ne sia momentaneamente impedito o impossibilitato ad agire,

#### Art. 47 - Delle funzioni dell'Elemosiniere

L'Elemosiniere è il responsabile delle questioni sociali ed ha la funzione di promotore e di coordinatore delle attività di solidarietà sociale, delle opere di misericordia, della ricerca degli *sponsors* per iniziative benefiche della Commenda o di spettanza della Commenda, specie se si tratta di un'iniziativa generale dell'Associazione "Miles Christi Templi".

#### Art. 48 - Delle funzioni del Maniscalco.

Il Maniscalco ha la funzione di sviluppare le attività culturali e di ricerca della Commenda, di accogliere le richieste o le istanze dei suoi Membri in merito alle quali ha l'obbligo di predisporre un'istruttoria preliminare per il Commendatore e di dirimere, in via bonaria, eventuali contrasti che possano insorgere fra i Membri della Commenda.

### Sez. 4° - Del Consiglio della Commenda.

#### Art. 49 - Del Consiglio.

49. 1 - Il Consiglio degli Ufficiali della Commenda è formato dal Commendatore, dal Cancelliere, dal Maestro delle Cerimonie, dal Tesoriere e dal Segretario-Siniscalco, dall'Elemosiniere e dal Maniscalco, qualora installati nell'esercizio delle loro specifiche funzioni) i quali esercitano le funzioni loro conferite secondo il Rituale, al momento della cerimonia di installazione degli Ufficiali.

49. 2 - Possono partecipare al Consiglio, eccezionalmente, anche altri Membri della Commenda, eventualmente chiamati a portare il contributo della loro esperienza limitatamente a determinate questioni oggetto di esame da parte del Consiglio.

#### Art. 50 - Dell'attività del Consiglio.

50. 1 - Il Commendatore convoca il Consiglio degli Ufficiali della Commenda ogni qual volta se ne presenti la necessità per la vita della Commenda, per definire il programma d'attività e per la preparazione dei Capitoli.

Tutti i problemi aventi natura eminentemente cavallereschi vanno discussi in seno al Consiglio degli Ufficiali.

Gli Ufficiali possono presentare anche altre proposte od argomenti di interesse della Commenda.

I dibattiti ed i lavori del Consiglio hanno carattere riservato.

50. 2 - La riunione del Consiglio degli Ufficiali si deve tenere almeno una volta a trimestre. Queste riunioni sono destinate a predisporre, all'inizio dell'anno, il calendario dei lavori e delle manifestazioni della Commenda, l'ordine del giorno dei Capitoli ed a provvedere all'amministrazione della Commenda.

50. 3 - Un progetto di ordine del giorno è proposto dal Commendatore all'inizio della riunione, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute dagli Ufficiali della Commenda.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



L'ordine del giorno e le eventuali azioni da svolgere sono definitivamente approvati, dopo opportuna discussione, alla maggioranza semplice degli Ufficiali della Commenda presenzi.

#### Art. 52 - Delle decisioni del Consiglio.

52.1 - La presenza alle riunioni del Consiglio è obbligatoria per tutti gli Ufficiali.

Se un Ufficiale non può partecipare ad una riunione del Consiglio deve giustificarsi in anticipo con il Commendatore.

52.2 - Le decisioni prese dal Consiglio sono vincolanti per tutti gli Ufficiali e non possono essere rimesse in discussione da un Ufficiale che non abbia partecipato alla riunione.

#### Art. 53 - Dell'amministrazione della Commenda.

L'amministrazione di ciascuna Commenda è responsabilità diretta del Tesoriere davanti al Consiglio degli Ufficiali ed al suo Commendatore e di quest'ultimo di fronte al Capitolo ed alle superiori Autorità dell'Ordine.

#### Art. 54 - Del calendario delle attività.

54.1 - Un calendario annuale dei lavori potrà essere definito all'inizio dell'anno dandone comunicazione per iscritto ai Membri della Commenda, affinché ne prendano conoscenza i Balivi, i Gran Balivi ed il Gran Priore.

È fatto obbligo di inviare agli stessi gli inviti di convocazione ai Capitoli od a qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla Commenda.

54.2 - La comunicazione del calendario varrà come convocazione permanente per tutto l'anno.

Nel calendario dovranno essere indicati anche gli eventuali temi delle conferenze ed i nominativi dei conferenzieri.

In caso di necessità esso potrà essere modificato dal Commendatore, sentito il Consiglio degli Ufficiali.

### Sez. 5° - Della vita della Commenda.

#### Art. 54 - Della partecipazione.

54.1 - La Commenda è vitale se ognuno dei suoi Membri partecipa attivamente alle sue attività.

Ciascun Cavaliere o Dama, qualunque siano la sua cultura, il suo livello d'istruzione od il suo grado, può portare arricchimento ed esperienza a tutti gli altri.

54.2 - Studi, ricerche, esperienze o riflessioni personali su tematiche magistrali potranno essere presentati da ciascuno con frequenza ragionevole per essere oggetto di informazione, di consultazione e di dibattito.

Copia degli elaborati predisposti dai Membri della Commenda dovrà essere inviata al Gran Priorato, per agevolarne la diffusione, se del caso, all'interno ed all'esterno dell'Ordine.

#### Art. 55 - Della solidarietà.

55.1 - Se un Membro della Commenda si trova in difficoltà, può esporre i suoi problemi al Commendatore che potrà adottare direttamente le soluzioni opportune o farle adottare nel corso



*Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Egvitvm  
"Interna Praecepta"*



di un Capitolo da tutta la Commenda, dopo averle sottoposte al Consiglio degli Ufficiali o ricorrendo, se del caso, alle superiori Autorità dell'Associazione.

**55. 2 -** Il Consiglio degli Ufficiali cercherà ogni possibile soluzione, anche in un ambito non strettamente templare, ai problemi incontrati da un Membro della Commenda in difficoltà e da questi sottoposti al Commendatore.

Questa procedura dovrà essere rispettata per permettere il miglior coordinamento possibile nelle eventuali azioni da intraprendere.

**Art. 56 - Delle manifestazioni della Commenda.**

La Commenda può organizzare manifestazioni pubbliche (come incontri sportivi, conferenze, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, mostre d'arte o premi storici e letterari, manifestazioni musicali ed artistiche in genere e così via), sia singolarmente sia d'intesa con altre Istituzioni del Gran Priorato, adottando di volta in volta le opportune misure, anche promozionali.

La più grande fraternità ed il rispetto fra gli uomini e le loro culture dovranno sempre sostenere l'azione ed il pensiero dei Membri del Gran Priorato.

Per le manifestazioni a carattere internazionale ogni accordo dovrà essere raggiunto con il beneplacito del Gran Priorato.

**Art. 57 - Delle festività della Commenda.**

La Commenda celebra un certo numero di ricorrenze nel corso dell'anno alle quali tutti i Membri sono tenuti a partecipare.

Il calendario di queste è stabilito dal Consiglio degli Ufficiali e fra di esse è obbligatorio l'inserimento del giorno 18 Marzo in ricordo del Martirio dei Pauperes Miles Christi avvenuto a Parigi il 18 marzo 1314.

Anche in queste occasioni possono essere presentati dei lavori storici e cavallereschi, specie se di carattere commemorativo.

**Art. 58 – Dell'ágape fraterna.**

In occasione di particolari festività e dopo la conclusione dei Capitoli può essere organizzata un'agape il cui costo è a carico degli intervenuti.

Solo in via assolutamente eccezionale la spesa potrà essere sopportata dalla Commenda. Familiari, amici e simpatizzanti possono essere ammessi all'ágape ma solo come ospiti paganti.

**Art. 59 - Della visita di un Membro di altre strutture magistrali.**

Quando sia portata a conoscenza del Commendatore, o del Balivo, o del Gran Balivo, o del Gran Priore, la presenza, nel territorio di una Commenda, di un Membro del Gran Magistero, o di un altro Gran Priorato, o Ordine Cavalleresco, uno di essi può designare un Cavaliere od una Dama per accoglierlo a nome della Commenda, o del Balivato, o del Gran Balivato.

Le spese per l'eventuale ricevimento e per l'accoglienza saranno a carico dell'Autorità sociale che li avrà autorizzati.

Blondie Rose

orizzati.

MR

*[Signature]*

18

G. H. G.

9- Monte Angelo  
Santeramo Pura (Cantina) 1/1/1944



#### **Art. 60 - Degli obblighi finanziari.**

I Membri della Commenda devono adempiere ai loro obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione secondo il calendario dei pagamenti che sarà adottato dal Gran Priorato per quanto concerne le quote annuali od eventuali *capitazioni* straordinarie decise dall'Assemblea Generale nel corso del Gran Capitolo.

### **Titolo II Del Balivato**

#### **Art. 61 - Delle funzioni del Balivo.**

**Art. 1 -** Il Balivo ha la funzione di coordinare e controllare l'andamento delle attività delle Commende situate all'interno della stessa Regione, ai sensi dell'art. 9, lett. c) del presente Codice.

**Art. 2 -** Il Balivo è nominato con Decreto del Gran Priore, cui risponde direttamente ed alle cui direttive deve conformarsi, ai fini delle funzioni accordategli.

La durata dell'incarico è quinquennale ed è rinnovabile.

Il Balivato ha area di competenza regionale su un minimo di tre ad un massimo di nove Commende o Precettorie;

in fase di costituzione iniziale si prevede il **Balivato del Settentrione per il Nord Italia**, il **Balivato Centrale per il Centro Italia**, il **Balivato del Meridione per il Sud Italia**.

Il reggente coordinatore si identifica come "**Balivo**".

#### **Art. 62 - Degli organi balivali.**

**Art. 1 -** Il Balivo può essere assistito, nelle sue funzioni, da un Cancelliere balivale, da un Maestro delle Cerimonie balivale e da un Tesoriere - Segretario-Siniscalco balivale, che potrà installare nelle loro funzioni secondo uno specifico Rituale, anche nel corso della cerimonia per la consacrazione del Balivato.

**Art. 2 -** Le funzioni del Consiglio degli Ufficiali balivali sono le stesse, in quanto compatibili, di quelle degli Ufficiali della Commenda descritte nel presente Codice.

#### **Art. 63 - Del Consiglio del Balivato.**

Il Balivo può convocare i Commendatori delle Commende di sua competenza in un Consiglio del Balivato, con funzioni consultive sull'amministrazione delle Commende.

### **Titolo III Del Gran Balivato**

#### **Art. 64 - Delle funzioni del Gran Balivo.**

**Art. 1 -** Il "**Gran Balivo**", ai sensi del presente Codice Magistrale, ha la funzione di coordinare e controllare più Balivati, nell'ambito di un'area territoriale individuata con Decreto del Gran Priore, sentito il Consiglio del Gran Priorato.



64. 2 - Il Gran Balivo è nominato con *Decreto* del Gran Priore, cui risponde direttamente e dal quale riceve le necessarie direttive.

La durata dell'incarico è quinquennale ed è rinnovabile.

**Art. 65 - Degli organi del Gran Balivato.**

In quanto compatibili, sono applicabili le disposizioni del presente Codice.

**Art. 66 - Del Consiglio del Gran Balivato.**

Il Gran Balivo può convocare i Balivi dell'area di sua competenza in un Consiglio del Gran Balivato con funzioni consultive.

**Art. 67 - Del Tribunale del Gran Balivato.**

Il Tribunale del Gran Balivato è composto dal Cancelliere del Gran Balivato, che funge da Presidente, e da due giudici, nominati dal Gran Balivo tra i Membri del Gran Priorato, di grado non inferiore a quello del giudicando.

**Titolo IV  
Del Gran Priorato.**

**Sez. 1° - Del ruolo del Gran Priorato.**

**Art. 68 - Della competenza del Gran Priorato.**

68. 1 - Il Gran Priorato d'Italia è la struttura nazionale italiana dell'Associazione.

Gli eventuali Ordini Cavallereschi e associazioni simili all'Associazione "**Miles Christi Templi**", sia italiane che estere, aderenti alle iniziative dell'Associazione, possono essere associate con "*patti di alleanza*" o di "*reciproca amicizia*" e sono qui di seguito chiamato Ordine internazionale.

La sua competenza territoriale si estende al territorio italiano ed a quei territori od a quelle regioni che gli siano affidati con Atto formale dal Gran Commendatore dell'Ordine internazionale.

68. 2 - Nel Gran Priorato confluiscono tutti i Membri del Gran Priorato residenti in Italia od in territori sotto la competenza territoriale del Gran Priorato, o residenti al di fuori di tali territori ma che intendano far parte del Gran Priorato.

Essi, in tal modo, diventano soggetti dell'ordinamento giuridico magistrale di cui al presente Codice.

**Sez. 2° - Del Sovrano Gran Maestro o Gran Priore o Presidente.**

**Art. 69 - Delle funzioni del Gran Maestro o Gran Priore o Presidente.**

69. 1 - Il Gran Maestro, o Gran Priore, o Presidente è l'autorità suprema dell'Associazione "**Miles Christi Templi**" sia in Italia che all'estero; egli ha pieni poteri poiché viene installato per comune e unanime acclamazione da tutti i Membri e resta in carica ad vitam. Può designare un successore con dichiarazione scritta o con testamento olografo e/o abdicare a favore di un terzo qualora lo ritenga opportuno per il bene dell'Associazione e dei suoi Membri.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



Sarà nominato suo successore esclusivamente il detentore di dichiarazione scritta, o di testamento olografo, o di dichiarazione di abdicazione, la persona che presenta il documento con data più prossima all'evento che impedisce l'esercizio delle funzioni del Sovrano Gran Maestro - Gran Priore e Presidente dell'Associazione Miles Christi Templi.

La sua carica sovrana è a capo della gerarchia per:

- a - rappresentare, dirigere e governare l'Associazione "Miles Christi Templi";
- b - conservare gli atti ufficiali e la memoria storica dell'Associazione "Miles Christi Templi";
- c - fissare il luogo della sede magistrale;
- d - amministrare i beni dell'Associazione "Miles Christi Templi";
- e - garantire la rigorosa osservanza dello Statuto e del diritto magistrale;
- f - promuovere le azioni generali dell'Ordine e coordinare gli organi magistrali, vigilando sulle loro attività;
- g - intrattenere rapporti istituzionali internazionali, con gli altri Gran Priorati e gli altri Ordini cavallereschi, con le Autorità civili e religiose locali e nazionali e con qualsiasi altro ente od organizzazione legale sul territorio nazionale;
- h - investire Cavalieri, consacrare Commende, installare Commendatori, Balivi e Gran Balivi, nominare Alti Ufficiali, conferire funzioni e gradi onorari;
- i - costituire il Magistero ed il Consiglio del Gran Priorato d'Italia, di cui nomina i Membri;
- j - decidere sui ricorsi diretti al Gran Priore, secondo quanto previsto dal presente Codice;
- k - esercitare, in casi eccezionali, il diritto di grazia e quello di remissione, secondo quanto previsto dal presente Codice;

Egli ha funzioni primarie ed esclusive di rappresentanza, di organizzazione e di gestione dell'Ordine nei territori di competenza del Gran Priorato; tali funzioni sono delegabili ai Grandi Ufficiali facenti parte del Magistero dell'Ordine.

In fase di prima costituzione, il Sovrano Gran Maestro viene nominato per comune acclamazione e volontà di tutti i presenti firmatari l'atto costitutivo, i quali ne accettano la carica e la piena sovranità in capo alla gerarchia. Pertanto, ha giurisdizione assoluta e sovrana sull'intera Associazione e le cui funzioni sono ad vitam, nominato per acclamazione e all'unanimità all'atto della costituzione della Miles Christi Templi e, successivamente nominato per successione o per elezione.

69.2 - Egli beneficia degli onori, delle attribuzioni e delle prerogative connessi al suo rango. È il solo a potersi fregiare della decorazione e del grado di Cavaliere di Gran Collare.

69.3 - Il Gran Maestro può concedere la decorazione di Cavaliere o di Dama di Gran Collare ai Cavalieri ed alle Dame di Gran Croce per particolari benemeritenze, anzianità e meriti. Tale decorazione non è un grado.

69.4 - Il Gran Maestro nella qualità di Presidente, in sua assenza il suo Vicario in quanto Vice-Presidente o chi ne ha delega, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

69.5 - Le decisioni del Gran Maestro sono inappellabili.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



**Art. 70 - Della elezione del Gran Maestro, o Gran Priore, o Presidente qualora venga a mancare un successore.**

**70.1** - Il Gran Maestro, o Gran Priore, o Presidente, successivamente, in caso di improvviso decesso o totale impedimento dell'attuale Sovrano Gran Maestro, qualora non sia stato redatto alcun documento di suo pugno o non viene presentato alcun testamento olografo o sua dichiarazione legale, viene eletto dalla maggioranza assoluta dei votanti, con votazione segreta dal Consiglio del Gran Priorato, in seduta speciale, integrato da tre Grandi Elettori, nominati annualmente dal Gran Capitolo.

Se le prime due votazioni risultano infruttuose, si procede con votazione palese, alla maggioranza semplice dei votanti.

**70.2** - La durata del mandato è definita dal Consiglio del Gran Priorato. Essa non può essere superiore ad un quinquennio ma è rinnovabile.

*Alla fine del mandato, il Gran Priore uscente diviene Membro ad vitam del Consiglio del Gran Priorato.*

**70.3** - In quanto Presidente, il Sovrano Gran Maestro, inoltre, ha il compito di:

- Presiedere e dirigere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Ordinare la convocazione e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo;
- Dirigere le votazioni e sciogliere le riunioni;
- Curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

**70.4** - Il Gran Maestro può stipulare "**Patti d'Onore**", "**Patti di alleanza**" o di "**Reciproca amicizia**" con Ordini Cavallereschi e associazioni simili all'Associazione "Miles Christi Templi", sia italiane che estere, aderenti alle iniziative dell'Associazione.

Il **gentlemen's agreement**, o **engagement d'honneur**, o **acuerdo de caballeros**, o **here-nakkord**, o **accordo fra gentiluomini**, può essere definito come un accordo fra soggetti che si ritengono appartenenti a un insieme sociale caratterizzato dalla spiccata sensibilità verso determinati valori.

Tra gli le Associazioni e gli Ordini Cavallereschi e, a maggior ragione, tra Templari, esiste un tacito "**patto d'onore**" volto al rispetto di un codice comportamentale ed etico che serve, come un memorandum, a tutti i Membri, per meglio gestire i contesti e le situazioni in cui ci si trova ad operare. In pratica, ci si riferisce ad un onesto galateo sociale. Oltre a ciò, esiste il "**Patto di Alleanza**" che viene siglato dalle parti per iscritto.

Questa "**relazione cortese**" presuppone un contesto sociale di riferimento che poggia su determinati valori condivisi dalle parti quali l'onore, la correttezza, la buona fede e il rispetto.

**70.5** - Nell'esercizio delle sue funzioni il Gran Maestro, o Gran Priore, o Presidente, è assistito da organi decisionali o consultivi a carattere collegiale:

- a - il Magnum Magisterium o Consiglio del Gran Priorato;
- c - la Giunta magistrale;
- d - il Giuri d'onore del Gran Priorato;

e - il Capitolo Generale (Gran Capitolo) con la presenza plenaria di tutti i Membri associati. Tali organi possono essere disciplinati da un apposito Regolamento che ne individua le finalità, i poteri e le procedure.



Blondine P...  
G. y. d. C. d. T. - G.

Antonio Rosar... K...

K...  
Antonio Rosar...

Antonio Rosar...  
T...

UK  
52

B...



**Art. 71 - Dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Gran Maestro, o Gran Priore, o Presidente**

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Gran Maestro, o Gran Priore, o Presidente, subentra nell'esercizio delle sue funzioni il Gran Cancelliere, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, o il Gran Commendatore o Vicario del Gran Maestro.

**Art. 72 - Della messa in stato di accusa**

**72. 1 -** Per motivi di particolare gravità, relativi alle ipotesi di tradimento dei principi magistrali, violazione reiterata e consapevole del presente Codice, interesse privato in atti e comportamenti magistrali, rifiuto di ubbidienza o violazione palese delle *Deliberazioni* del Gran Capitolo, il Gran Commendatore o il Vicario del Gran Maestro può essere messo in stato di accusa dal Consiglio del Gran Priorato, dopo approfondita valutazione da parte di questo dei fatti e delle relative istanze all'uopo presentate.

**72. 2 -** Il Consiglio del Gran Priorato è tenuto ad investire immediatamente del caso l'Alta Corte del Gran Priorato, che deve riunirsi in sessione speciale, secondo le modalità previste dal presente Codice, dichiarando lo stato di impedimento temporaneo del Gran Priore sino alla conclusione del procedimento, ai fini dell'entrata in funzione del Consiglio di reggenza affinché adotti i provvedimenti del caso previsti nel presente Codice.

**Sez. 3° - Dei Grandi Ufficiali e degli Alti Dignitari**

**Art. 73 - Della elevazione al grado di Grande Ufficiale**

La elevazione al grado ed alla funzione di Grande Ufficiale avviene con *Decreto* del Gran Priore, secondo l'apposito Rituale dell'Ordine, nel corso di un Capitolo ordinario o di un Gran Capitolo, ed è effettuata dal Gran Priore o dal Gran Commendatore dell'Ordine internazionale, in base ad un criterio di valutazione non sindacabile.

**Art. 74 - Delle funzioni dei Grandi Ufficiali**

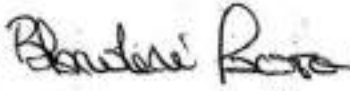
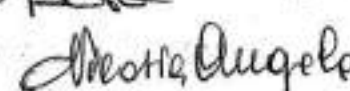
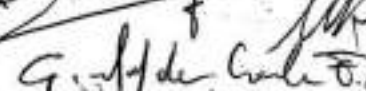
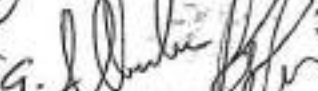
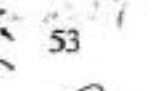
**74. 1 -** Il titolo di "*Gran*" o "*Grande*" spetta unicamente ai Membri di diritto del Consiglio del Gran Priorato e del Magistero e ne precede le funzioni. Esso è equivalente a quello di Grande Ufficiale oppure a quello di Alto Dignitario dell'Ordine incaricato di funzioni onorarie le quali, in tal caso, devono essere indicate.

**Il rango di Grande Ufficiale è equivalente a quella di Ministro.**

**74. 2 -** Nell'ordine, i Grandi Ufficiali del Magnum Magisterium, **dopo il Sovrano Gran Maestro o Gran Priore che è il Presidente**, sono:

a - **il Gran Commendatore o Vicario del Gran Maestro**, con funzioni ausiliarie e di affiancamento per tutti gli adempimenti necessari del Magnum Magister. Inoltre, quale Maestro di Araldica, a lui sono affidati i compiti relativi a tale qualifica, la compilazione di documenti che ne richiedono la sua competenza e la realizzazione dei timbri e dei sigilli utili alle necessità dell'Associazione "*Miles Christi Templi*".

b - **il Gran Cancelliere**, con funzioni di notaio del Gran Priorato, di conservatore degli atti, dei titoli, dei privilegi e dei documenti istituzionali oltre che responsabile per gli affari riservati

52      53



del Gran Priorato; fa rispettare i principi, le tradizioni e le Regole dell'Ordine; concretizza e sigilla le conclusioni alle quali si sarà pervenuti nel corso delle riunioni.

c - il **Gran Maestro delle Cerimonie**, responsabile dei Rituali, della loro applicazione uniforme e del cerimoniale; dirige le cerimonie conformemente ai riti; impartisce l'insegnamento necessario per la comprensione dei simboli, dei gradi e dei riti stessi.

d - il **Gran Segretario** con funzioni di Capo della Segreteria del Gran Priorato, di Segretario del Magistero e del Consiglio del Gran Priorato; è responsabile della valutazione e delle proposte di concessione delle onorificenze cavalleresche, dei riconoscimenti al merito templare e del conferimento del titolo di Membro onorario del Gran Priorato;

Il Gran Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

a - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;

b - provvede al disbrigo della corrispondenza;

c - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

e - il **Gran Referendario**, è il garante della legittimità templare, responsabile dell'attuazione del diritto magistrale e delle istruttorie per la sua integrazione o variazione, Presidente dell'Alta Corte del Gran Priorato.

Inoltre, quale **Maestro di Araldica**, a lui sono affidati i compiti relativi a tale qualifica, la compilazione di documenti che ne richiedono la sua competenza e la realizzazione dei timbri e dei sigilli utili alle necessità dell'Associazione "Miles Christi Templi";

f - il **Gran Tesoriere**, responsabile del Tesoro del Gran Priorato, incaricato della tenuta dei conti e della gestione finanziaria e contabile dell'Ordine oltre che delle forniture e degli approvvigionamenti;

Il Tesoriere ha la responsabilità della contabilità dell'Associazione, dei beni associativi e, nello specifico, ha i seguenti compiti di amministrazione finanziaria:

a - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa e precisa dei soggetti eroganti;

b - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o alle disposizioni del Presidente o di suo delegato;

c - raccoglie i fondi e incassa le quote degli associati;

d - bada ai beni mobili ed immobili in possesso dell'Associazione;

e - predispone lo schema del progetto del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo.

g - il **Gran Maniscalco**, responsabile delle attività culturali e di ricerca del Gran Priorato e dei rapporti con le altre Istituzioni culturali magistrali o civili in questa materia; propone le attività culturali e di ricerca dell'Ordine; attiva iniziative a carattere storico - culturale o, comunque, d'interesse socio-culturale, sia per l'arricchimento intellettuale dei Membri associati, sia di approfondimento di temi specifici di ricerca; determina o concorre ad eventi d'interesse culturale, storico, artistico al fine di diffondere il buon nome dell'Ordine; concorre alla formazione di un programma generale del Gran Priorato in tale materia.

h - il **Gran Siniscalco**, co-responsabile della valutazione e delle proposte di concessione delle onorificenze cavalleresche, dei riconoscimenti al merito templare e del conferimento del titolo di Membro onorario del Gran Priorato insieme al Gran Segretario; valuta, congiuntamente al Gran Maestro e al suo Vicario, i titoli ed i meriti dei Postulanti, formulando le



Benedictus Rosa  
G. Fulda Lombardi  
Stefano Angelini  
54



relative proposte per una loro eventuale accettazione nel Gran Priorato e valuta il caso dell'attribuzione di onorificenze honoris causae, al merito, ecc...

i - il **Gran Precettore**, responsabile della qualità e della formazione templare dei Membri del Gran Priorato e dei postulanti;

j - il **Gran Formatore dei Postulanti e dei Novizi, Precettore di Scudieri e Sergenti**, è responsabile di informazioni di accesso, della qualità e della formazione templare dei futuri Membri del Gran Priorato;

k - il **Grande Elemosiniere**, responsabile delle questioni sociali, delle opere di solidarietà dell'Ordine e del coordinamento delle iniziative interne ed esterne dell'Ordine in questa materia; attiva iniziative di solidarietà e di assistenza per i bisognosi o per coloro che sono meritevoli di un aiuto; promuove e coordina le attività di solidarietà sociale e le eventuali opere di misericordia; cerca eventuali sponsors per contribuire ad iniziative benefiche dell'Ordine o di spettanza dell'Associazione; concorre alla formazione di un programma generale del Gran Priorato in materia di solidarietà sociale.

l - il **Gran Cappellano e il Consulente Ecclesiastico**, responsabile del monitoraggio spirituale dei Membri dell'Ordine e dei rapporti con le varie istituzioni religiose;

Il Consulente Ecclesiastico viene scelto dall'Assemblea Generale tra i Sacerdoti che svolgono il Ministero nell'Arce-Diocesi ed è confermato dall'Ordinario del Luogo per assistere, nelle decisioni che comportino riflessi sulla vita spirituale dell'Associazione. È responsabile del monitoraggio spirituale dei Membri dell'Ordine e dei rapporti con le varie istituzioni religiose;

Tanto il Gran Cappellano quanto il Consulente Ecclesiastico (Cappellano) hanno il compito di:

- animare spiritualmente i Membri dell'Associazione;
- contribuire affinché l'Associazione mantenga la sua natura e le finalità ecclesiali;
- favorire la sua partecipazione ai piani pastorali sul territorio nazionale e all'estero (Gran Cappellano) o nell'Arce-Diocesi per competenza territoriale, secondo gli obiettivi dell'Associazione;
- partecipare con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- prendere decisioni riguardanti l'impiego e l'indirizzo della beneficenza attiva.

m - il **Gran Prevosto**, cura i beni temporali, del Gran Capitolo e dell'andamento canonico dell'Ordine; si preoccupa della disciplina dei Membri con ampio potere giudiziario. Ha funzione di Giudice nell'Ordine ed è il primo dignitario destinato ad esercitare il diritto di vigilanza sulle parrocchie e ad intrattenere i rapporti canonici con le diocesi e i sacerdoti. Nella diplomazia pontificia opera nella sua qualità di collettore delle decime ed esercita il diritto di legazione con l'esterno dell'Ordine;

n - il **Gran Visitatore**, incaricato del servizio ispettivo presso i Gran Balivati, i Balivati, le Commende e le Precettorie (Mansio);

o - il **Gran Maresciallo**, incaricato della sorveglianza e della sicurezza dei Membri;

p - il **Gran Conestabile**, ha il compito di risolvere le dispute su questioni cavalleresche, presiedendo il tribunale templare; esercita poteri di polizia insieme al Gran Maresciallo. Ha diritto a sorvegliare sullo svolgimento della successione del Sovrano Gran Maestro e alla verifica degli Atti. Spetta a tale carica la piena sorveglianza dell'incoronazione del successore del Sovrano Gran Maestro. Nelle processioni o negli eventi di rappresentanza dell'Ordine assume il comando dei Membri e definisce la disposizione nei cortei, dispone i posti a sedere negli eventi e si assicura della sicurezza di tutti i presenti.



- q - il **Gran Gonfaloniere**, custodisce le bandiere ed il labaro del Gran Priorato; precede con la sua bandiera il Sovrano Gran Maestro nei Gran Capitoli o qualunque altra Autorità templare a lui superiore; è responsabile della disposizione di bandiere e labari o gonfalon in seno ai Capitoli e nelle manifestazioni in cui è ufficialmente presente l'Associazione.
- r - il **Gran Portaspada**, precede nell'ingresso ed alla uscita dei Gran Capitoli il Sovrano Gran Maestro o qualunque altra Autorità templare a lui superiore, portando la sua spada;
- s - il **Gran Vicario del Rito**, collabora con il Gran Maestro, il Gran Maestro delle Cerimonie, il Gran Referendario, il Gran Segretario e il Gran Cancelliere a redigere il complesso di norme che regolano le cerimonie: segue, osserva, definisce il modo e l'ordine con cui si compiono le funzioni e definisce le differenziazioni che si possono avere all'interno dei cerimoniali. Collabora con il Sovrano Gran Maestro per dare conformità alle consuetudini prescritte, alle prassi abituali sentite come inderogabili o inevitabili. Si assicura che il rito svolga la funzione di rendere tangibile e ripetibile l'esperienza e che, tramite il rituale, le varie componenti come i miti, le prescrizioni, le formule, divengano reali e normativi per tutti i partecipanti e offrendone rassicuranti modelli da seguire in seno alle "Antiche Tradizioni Cavalleresche".
- t - il **Gran Custode del Sigillum**, custodisce il Sigillum e amministra i documenti del Magnum Magisterium come lettere ufficiali o editti.  
Controlla completamente chi ha diritto o meno ad avere udienze, così come il passaggio di informazioni;
- u - il **Gran Legato**, è sottoposto al comando supremo del legatus Augusti (Gran Maestro) e viene delegato a missioni di sua competenza.  
È comandante di una legione o un gruppo di Cavalieri e Dame per speciali missioni. Può essere impegnato a governare una provincia con l'aiuto di unità Auxilia.  
Viene scelto dal Gran Maestro o designato dal Gran Consiglio e il suo mandato non ha limiti temporali poiché dura fintanto che la missione affidatogli non viene portata al termine e definita.
- v - il **Gran Ospitaliere**, coordina le opere di soccorso e di attività assistenziali, umanitarie, sanitarie e di affari sociali intrapresi dalla Miles Christi Templi. Assiste i Membri associati, bisognosi o malati, per il raggiungimento del miglior stato di salute; persegue i valori fondamentali di Ospitalità e accoglienza fraterna, spiritualità ospitaliera, professionalità medica nell'ambito dell'Ordine; difende la Vita, la persona e i suoi diritti umani affiancando il Sovrano Gran Maestro e il Magnum Magisterium per tutto quanto possa essere dipendente dalle sue competenze.
- w - il **Gran Guardiano**, sorveglia sulla sicurezza degli Ospiti e dei Membri dell'Ordine nel corso dei Capitoli o nell'ambito delle attività espletate dall'Associazione provvedendo a operare ed assolvere tutte le necessità relative a garantire le coperture assicurative, i contratti di eventuali rapporti con terzi compreso il lavoro, le consegne operate all'Associazione o effettuate dall'Associazione, ecc ...
- x - **Alto Dignitario o Gran Dignitario**, carica conferita honoris causae.

**Art. 75 - Della elevazione al rango di Alto Dignitario**

Gli Alti Dignitari sono elevati al loro titolo con *Decreto* del Gran Priore nel corso di una apposita cerimonia rituale, in un Capitolo ordinario od in un Gran Capitolo.

Le modalità di scelta dei candidati e quelle dell'elevazione sono regolamentate dal presente Codex.

Bhawan. Rose ~~Pat~~ # UK  
 9. Mike Carl D.G. Meane Angela  
 (Singer) Rose (Singer) (Singer)



Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equestrum  
"Interna Praecepta"



#### Art. 76 - Della funzione degli Alti Dignitari

La funzione degli Alti Dignitari del Gran Priorato d'Italia è essenzialmente onoraria.

Essi partecipano alle riunioni del Consiglio del Gran Priorato senza diritto di voto e seguono, gerarchicamente, i Grandi Ufficiali, secondo l'ordine di precedenza degli stessi.

*Immaginazione*

*Andrea Rosa*

*Albi*

*Fiorenzo*

*Massimo Angelo*

*Giuseppe*





## Titolo V Del Gran Capitolo

### Art. 77 - Del ruolo del Gran Capitolo

77.1 - Il Gran Capitolo o Capitolo generale, ordinario o straordinario, è l'Assemblea generale annuale di tutti i Membri del Gran Priorato ed è presieduto dal Gran Priore.

Esso può avere, altresì, la funzione di assemblea generale degli iscritti, ordinaria e straordinaria, per quanto attiene agli adempimenti derivanti dall'Associazione civile corrispondente al Gran Priorato d'Italia.

77.2 - Per quanto attiene agli aspetti magistrali e procedurali del Gran Capitolo si rinvia a quanto disposto in materia di cerimonie e rituali magistrali contenuti nel presente Codice.

### Art. 78 - Della convocazione del Gran Capitolo

78.1 - Il Gran Capitolo ordinario è convocato dal Gran Priore, con lettera motivata diretta a tutti i Membri del Gran Priorato o, per essi, ai Commendatori di competenza, almeno 15 giorni prima della data del Capitolo. Tale termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 5 giorni.

La convocazione deve avvenire:

- a - almeno una volta, nel primo semestre dell'anno, per approvare il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio del Gran Priorato e per eleggere, annualmente, i tre Grandi Elettori al Consiglio del Gran Priorato nella ipotesi di elezione del Gran Priore;
- b - quando ne abbiano fatto richiesta motivata almeno i due terzi dei Membri dell'Ordine;
- c - quando, per gravi motivi, il Gran Priore od il Consiglio del Gran Priorato lo ritengano necessario od opportuno.

78.2 - Il Gran Capitolo straordinario è convocato dal Gran Priore, con le stesse modalità di quello ordinario, per deliberare:

- a - su eventi di carattere straordinario o di particolare gravità;
- b - nei casi di scioglimento dell'Associazione civile corrispondente al Gran Priorato.

78.3 - Lo scioglimento dell'Associazione non comporta la dissoluzione del Gran Priorato, in quanto entità templare.

### 78.4 - Assemblea Generale in seno al Gran Capitolo

È l'Organo supremo di governo dell'Associazione ed è composta da tutti i Membri regolarmente associati.

78.5 - La vita associativa è regolata dal "CODEX EQVITVM" che stabilisce e fissa le gerarchie, i rapporti tra soci e i principi di riferimento cui tutti i Membri devono fare riferimento ed attenersi con scrupolosità. Tale "CODEX EQVITVM" potrà essere modificato e/o integrato con Decreto motivato del Presidente o del Magnum Magisterium.

78.6 - L'Associazione "Miles Christi Templi" tende alla formazione di una aristocrazia dell'intelletto che possa contribuire alla creazione di una società migliore, concepita come una vera e propria società templare, competitiva nel bene e rispettosa del patrimonio delle libertà civili e delle diversità culturali, religiose, etniche e sociali esistenti fra gli uomini.

*Blanchi Rosa*  
*G. H. C. C. G. Meone Angelo*  
*Blanchi Rosa*

*MR*  
*Pirli*  
*Alban*





Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



### 78.7 - Competenze dell'Assemblea Generale

Le competenze essenziali dell'Assemblea generale riguardano:

- a- L'approvazione della relazione annuale delle attività espletate dall'Associazione;
- b- La programmazione delle attività da espletare per l'anno successivo;
- c- Delibera sul bilancio preventivo e consuntivo;
- d- Nomina il Presidente dell'Associazione e stabilisce il periodo della sua rappresentanza;
- e- Nomina i Membri del Consiglio Direttivo;
- f- Decide il cambio della residenza sociale dell'Associazione;
- g- Fissa la quota ordinaria e straordinaria che devono versare i Membri associati;
- h- Interpreta le disposizioni degli Statuti dell'Associazione e ne approva le modifiche;
- i- Delibera l'estinzione dell'Associazione;
- j- Decide su qualsiasi altra questione importante che riguardi il governo e la direzione dell'Associazione.

### 78.8 - Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea generale è convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno mediante comunicazione (con qualsiasi mezzo ritenuto utile e valido) diretta a ciascun associato e/o mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea generale è convocabile in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno; può essere convocata anche su richiesta scritta, indirizzata al Presidente o al Consiglio Direttivo, da almeno un quinto degli associati.

### 78.9 - Riunioni dell'Assemblea Generale

Hanno diritto a intervenire all'Assemblea generale tutti i Membri in regola con il pagamento della quota associativa.

Un Membro può farsi rappresentare da altri associati ma ogni Membro può essere portatore di una sola delega di rappresentanza.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.  
Nelle Assemblee elettive è sempre richiesta la maggioranza degli aventi diritto.

#### 78.10 - Svolgimento delle riunioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un Presidente pro-tempore.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità di presenza dei Membri e delle deleghe stabilendo, in genere, il diritto di intervento.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e controfirmato dal Cancelliere.

Blondine Rose

o dal Cancelliere,

Meo Angel  
 [Signature]

59



**Art. 79 - Dell'obbligo d'intervento al Gran Capitolo**

Al Gran Capitolo devono partecipare tutti i Membri del Gran Priorato, salvo eventuali casi di forza maggiore.

**Art. 80 - Del diritto d'intervento al Gran Capitolo**

Il diritto d'intervento dei Membri del Gran Priorato d'Italia al Gran Capitolo è disciplinato dall'art. 108 del presente Codice.

**Art. 81 - Delle deliberazioni**

**81.1 -** Su richiesta formale del Gran Priore di votazione su determinati argomenti i convenuti al Capitolo deliberano:

- a - in sede ordinaria, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi;
- b - in sede straordinaria, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

**81.2 -** Le deliberazioni assunte in Capitolo o nel Gran Capitolo in conformità al presente Codice obbligano tutti i Membri del Gran Priorato d'Italia, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

**81.3 - Decisioni dell'Assemblea Generale**

Le decisioni dell'Assemblea sono valide se hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità, dopo 2 scrutini, il voto del Presidente diventa "voto per dirimere" la decisione.

Per le elezioni si richiede la maggioranza assoluta dei voti; dopo due scrutini inefficaci si voterà sui due candidati che, nel secondo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti; dopo il terzo scrutinio, in caso di parità, risulterà eletto il Membro più anziano d'età.



Bianchi Piero

*[Signature]*

*[Signature]*

G. Hohen Luit D. G.

Alfonso Angiola

Giuseppe Rosa Carlucci

*[Signature]*

*[Handwritten notes and signatures in the right margin]*



Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equivum  
"Interna Praecepta"



## PARTE QUARTA DEGLI ISTITUTI COLLEGIALI MAGISTRALI

### Titolo I

#### Del Consiglio Direttivo (Magnum Magisterium) o Gran Consiglio e della Grande Piramide Gerarchica

##### Art. 82 - Delle funzioni del Consiglio

82. 1 - Il Consiglio è l'organo collegiale gerarchico consultivo del Gran Priorato. È presieduto dal Gran Priore o, nei casi di suo impedimento o nei quali si tratti dell'elezione del Gran Priore o della sua messa in stato di accusa, dal Gran Cancelliere.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

82. 2 - Con diritto di voto deliberante, il Consiglio Direttivo o Gran Consiglio è composto da:

- **Presidente** (Magnum Magister);
- **Vice-Presidente** (Gran Commendatore - Vicario del Gran Maestro);
- **Cancelliere** (Gran Cancelliere);
- **Segretario** (Gran Segretario);
- **1° Consigliere**: Gran Maestro delle Cerimonie;
- **2° Consigliere**: Gran Tesoriere;
- **3° Consigliere**: Gran Balivo d'Italia.
- **Consiglieri aggiunti**: (Gran Referendario, Gran Maniscalco, Gran Precettore, Gran Sini-scalco, Gran Elemosiniere, Gran Cappellano, Gran Visitatore, Gran Maresciallo, Gran Conestabile, Gran Gonfaloniere, Gran Ospitaliere, Gran Portaspada, Gran Vicario del Rito, Gran Custode del Sigillvm, Gran Legato, ...).

Il Consiglio, in fase costituente, nomina nel proprio seno, il Presidente e il Vice-Presidente. Spetta al Presidente la designazione dei Membri del Consiglio facenti funzioni di Segretario e di Tesoriere.

Gli altri Membri del Consiglio sono eletti o nominati dal Presidente per tre anni e possono essere rieletti.

In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente di un Consigliere, gli subentrerà il primo dei non eletti o una persona di fiducia a discrezione del Presidente e farà parte del Consiglio fino alla scadenza del mandato.

I Membri onorari dell'Associazione non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

##### 82. 3 - Competenze del Consiglio Direttivo

Le competenze essenziali sono:

- a - dare esecuzione operativa alle decisioni determinate e dettate dall'Assemblea generale;
- b - preparare relazioni e programmazioni delle attività dell'Associazione;
- c - procedere alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea;
- d - redigere l'ordine del giorno delle Assemblee generali;

Stefano Pizzari  
Blaschewitz  
F. H. W. O. G.

Meotis Angela

Ulla

Roberto J. Amador



*Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"*



- e – ammettere i nuovi Membri;
- f – decidere sull'accettazione delle dimissioni dei Membri a norma degli artt. 4 e 6;
- g – decidere sugli incarichi da affidare ai Membri dell'Associazione e sulle eventuali relative revoche;
- h – compilare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Membri associati.

Possono essere costituiti in ambito territoriale i Balivati e i Gran Balivati.

Il Balivo è responsabile coordinatore di più Commende e Precettorie in ambito territoriale.

**Il Gran Balivo coordina più Balivati.**

Rientrano nelle competenze del Consiglio:

- a – la formulazione di *Pareri* non vincolanti nei casi previsti dal presente Codice o su richiesta del Gran Priore;
- b – l'elezione del Gran Priore, nei modi e con i criteri di cui al presente Statuto;
- c – la messa in stato d'accusa del Gran Priore, nei modi e con i criteri di cui al presente Statuto.

**82.4** – Il Consiglio può, altresì, convocare il Gran Capitolo per motivi di opportunità o di necessità, secondo il presente Codice.

### **Art. 83 - Della composizione del Consiglio**

Sono Membri di diritto del Consiglio del Gran Priorato il Gran Priore, i Gran Balivi, i Balivi, gli Alti Ufficiali e gli ex Gran Priori.

Fanno altresì parte del Consiglio gli Alti Dignitari, senza diritto di voto e, nei casi di elezione del Gran Priore, tre Grandi Elettori, indicati annualmente a tal fine dal Gran Capitolo.

A giudizio insindacabile del Gran Priore possono essere di volta in volta chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio del Gran Priorato, senza diritto di voto, i Commendatori in carica od in funzione nel Gran Priorato.

## Titolo II

### Del Magistero del Gran Priorato

#### Art. 84 - Delle funzioni del Magistero

**84. 1 -** Il Magistero o Magnum Magisterium è il Governo del Gran Priorato. Ad esso spetta la responsabilità generale della gestione del Gran Priorato ed a questo fine è investito di poteri ordinari e straordinari.

**84. 2 - Il Magistero adotta *Pareri e Deliberazioni* ed emana *Regolamenti*.**

Rientrano nelle competenze del Consiglio:

- a - la formulazione di Pareri non vincolanti nei casi previsti dal presente Codice o su richiesta del Gran Priore;

62



84.3 - Il Consiglio è l'organo collegiale consultivo del Gran Priorato. È presieduto dal Gran Priore o, nei casi di suo impedimento o nei quali si tratti dell'elezione del Gran Priore o della sua messa in stato di accusa, dal Gran Cancelliere.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 85 - Della composizione del Magistero in seno al Consiglio Direttivo

85.1 - Sono Membri di diritto del Consiglio del Gran Priorato: il Gran Maestro, i Gran Balivi, i Balivi, gli Alti Ufficiali e gli ex Gran Priori.

Fanno altresì parte del Consiglio gli Alti Dignitari, senza diritto di voto e, nei casi di elezione del Gran Priore, tre Grandi Elettori, indicati annualmente a tal fine dal Gran Capitolo. A giudizio insindacabile del Gran Maestro possono essere di volta in volta chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio del Gran Priorato, senza diritto di voto, i Commendatori in carica od in funzione nel Gran Priorato.

Possono essere Membri ad interim del Magistero, in relazione alle loro specifiche competenze o responsabilità, anche altri Cavalieri, senza il diritto di fregiarsi del titolo di Grande Ufficiale o di Gran Dignitario, ma solo di quello di "Membro del Magistero".

85.2 - Possono essere Membri *ad interim* del Magistero, in relazione alle loro specifiche competenze o responsabilità, anche altri Cavalieri, senza il diritto di fregiarsi del titolo di Grande Ufficiale o di Gran Dignitario, ma solo di quello di "Membro del Magistero".

#### 85.3 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene utile o quando ne viene richiesta riunione da almeno un quinto dei soci Membri e, comunque, almeno 2 volte all'anno con modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni che verranno stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo, possibilmente, si riunisce almeno una volta al mese.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da chi ne fa le veci, e controfirmato dal Cancelliere.

Il Consiglio può, altresì, convocare il Gran Capitolo per motivi di opportunità o di necessità.

#### Art. 86 - Della durata del mandato

Il mandato dei Membri del Magistero ha durata quinquennale e si fonda su di uno stretto rapporto di collaborazione professionale e di fiducia con il Gran Priore.

Il mandato può essere revocato, per uno o per tutti i Membri del Magistero, ad eccezione dei Membri di diritto, quando:

a - venga meno tale rapporto di fiducia;

b - per ragioni di redistribuzione degli incarichi, in relazione alle variazioni del Gran Priorato;

c - per gravi motivi, in caso di non osservanza o di mancata attuazione delle direttive del Gran Priorato o del Magistero.

La decisione del Gran Maestro è inappellabile.

*[Handwritten signatures and initials]*



Statuto Generale  
De Magni Prioratū  
Miles Christi Templi  
Codex Equivm  
"Interna Praecepta"



### **Titolo III Della Giunta magistrale**

#### **Art. 87 - Delle funzioni della Giunta**

Il Gran Priore, *motu proprio*, può costituire con *Decreto* una Giunta magistrale, espressione informale e ristretta del Magistero, cui è demandata una pressoché costante attività di monitoraggio delle attività del Gran Priorato e di assistenza del Gran Priore.

L'attività della Giunta si esplica nell'esame istruttorio delle questioni da sottoporre al Magistero e nella adozione di *Pareri* sulle eventuali questioni sottoposte dal Gran Priore alla Giunta stessa, con consultazioni informali immediate.

#### **Art. 88 - Della composizione della Giunta**

La Giunta magistrale è formata da tre Membri del Magistero: il Gran Priore, che la presiede, e due altri Membri del Magistero.

#### **Art. 89 - Della procedura**

89. 1 - La procedura di convocazione e di consultazione della Giunta è informale; il Gran Priore, quando lo ritiene opportuno ed in tutti quei casi nei quali lo richiede l'ordinamento templare, convoca la Giunta cui sottopone le proprie questioni.

La convocazione può avvenire nella forma scritta od anche per le vie brevi, nei casi di urgenza.

89. 2 - La Giunta magistrale adotta *Pareri* che dovranno essere citati nelle decisioni del Gran Priore e nelle deliberazioni del Magistero.

### **Titolo IV Del Consiglio di reggenza**

#### **Art. 90 - Delle funzioni del Consiglio di reggenza**

Il Consiglio di reggenza deve assicurare il governo del Gran Priorato in caso di sede vacante per decesso o per dichiarata incapacità del Gran Maestro in carica.

Il suo compito è di predisporre tutti gli strumenti necessari e di adottare tutte le procedure richieste per procedere, sollecitamente, alla elezione del nuovo Gran Priore.

#### **Art. 91 - Della composizione del Consiglio di reggenza**

Il Consiglio di reggenza, composto di tre Membri, è nominato dal Magistero all'inizio del suo mandato.

Il Consiglio elegge il proprio Presidente.

#### **Art. 92 - Della sede vacante**

Il Consiglio di reggenza entra automaticamente in funzione dal momento nel quale si è verificato l'evento di vacanza del Gran Maestro.

Con proprio Decreto il Consiglio deve dichiarare lo stato di sede vacante ed attivare immediatamente le procedure previste per procedere alla nomina del nuovo Gran Priore, al più tardi, entro quattro mesi dalla dichiarazione di sede vacante.



Bianchi Rosa  
G. M. C. C. G.

Mestre Angelo  
Mestre Angelo

Alto Priore  
64



**Art. 93 - Della procedura in stato di vacanza del Gran Maestro**

**93. 1 -** Alla sua prima riunione, che deve aver luogo appena possibile su convocazione del Gran Cancelliere, il Consiglio di reggenza deve convocare i Membri del Magistero per il passaggio delle consegne al Consiglio di reggenza stesso; essi decadono dalle loro funzioni immediatamente dopo.

Nel corso del periodo di reggenza il Consiglio, salvo casi eccezionali di particolare urgenza o gravità, si occuperà solo della ordinaria amministrazione dell'Ordine, predisponendo un rendiconto che dovrà essere consegnato al nuovo Gran Priore.

**93. 2 -** Il Consiglio di Reggenza amministra l'Ordine con *Decreto*.

**Art. 94 - Degli onori, attribuzioni e prerogative del Consiglio di reggenza**

Spettano al Presidente ed ai Membri del Consiglio di reggenza gli onori, le attribuzioni e le prerogative che spettano al Gran Priore ed ai Membri del Magistero.

Bianchini *[Signature]*  
Folci *[Signature]* D. G.  
Mestre Angelo *[Signature]*  
Singer-Rocca *[Signature]*  
*[Signature]* *[Signature]*  
*[Signature]*





## Titolo V Del Giurì d'onore del Gran Priorato.

### Art. 95 - Delle funzioni del Giurì d'onore.

Il Giurì d'onore è l'organo di componimento amichevole delle controversie tra i Membri del Gran Priorato, per le questioni tra loro insorgenti, relative alla dignità, al decoro, all'onore od alla reputazione della persona.

### Art. 96 - Della composizione del Giurì d'onore

Il Giurì d'onore è composto di tre Membri, dei quali due nominati dalle parti in causa, che eleggono un terzo come loro Presidente.

In caso di disaccordo sul terzo, questi è nominato dal Gran Priore con propria *Decisione*.

### Art. 97 - Della procedura per formare il Gran Giurì

La richiesta della formazione di un Giurì d'onore è avanzata da una delle parti all'Autorità templare immediatamente superiore, che provvede ad informare la parte avversa, invitando gli interessati a nominare i rispettivi Proviviri.

Gli stessi interessati devono, all'atto della nomina dei rispettivi Proviviri, impegnarsi a rispettare le conseguenze del lodo, qualunque esse saranno nei loro confronti.

### Art. 98 - Del lodo imparziale emesso dal Giurì d'onore

Completata la formazione del Giurì d'onore, questo dovrà cercare i modi più opportuni per arrivare ad un componimento amichevole, mediante un procedimento senza formalità particolari, fondato sull'accertamento dei fatti, la raccolta delle prove a carico ed a discarico, emettendo un lodo improntato a rigorosa imparzialità e ad un elevato senso di giustizia e di fratellanza.



*Handwritten signatures:*  
Rondini Rosa  
Meante Giuseppe  
Giuseppe Cune F. G.  
[Other illegible signatures]



## PARTE QUINTA DELLE CERIMONIE RITUALI IN CAPITOLO

### Titolo I

#### Del Gran Convento e del contenuto del Capitolo

##### Art. 99 - Del Gran Convento Magistrale e del Capitolo

99.1 - il Gran Convento Magistrale, ordinario o straordinario, ha luogo nella città o regione dove ha sede l'Ordine, a meno che il Gran Maestro o il Magnum Magisterium non decida di far svolgere tale adunanza in altro luogo.

99.2 - Per Capitolo si intende la riunione formale dei Membri di una Commenda.

Occorre distinguere il "**Capitolo di Chiostro o Chiuso**" in cui sono ammessi solo i Cavalieri dal "**Capitolo solenne o rituale**" in cui vengono ammessi anche Ospiti e Cavalieri di altri Ordini o associazioni.

Il Capitolo deve essere tenuto almeno una volta al mese e di esso deve essere predisposto un apposito verbale.

Il Capitolo si svolge nella sala capitolare, secondo il Rituale predisposto dall'Ordine per le varie occasioni della vita della Commenda e secondo le norme del presente Codice.

99.3 - Il Capitolo Magistrale, tenuto almeno una volta all'anno, sotto la guida del Sovrano Gran Maestro si svolge, nella sala capitolare, secondo il Rituale predisposto dall'Ordine. Il Sovrano Gran Maestro può indire il Capitolo in qualunque parte del territorio nazionale. Può avvalersi, nella celebrazione della cerimonia, dalla Precettoria Magistrale, se presente, o da altri Ufficiali, indicati dallo stesso di volta in volta.

99.4 - Il Capitolo Balivale, tenuto almeno una volta all'anno, sotto la guida del Balivo della Diocesi; si svolge, nella sala capitolare, secondo il Rituale predisposto dall'Ordine. Il Balivo può indire il Capitolo in qualunque parte del territorio della diocesi di pertinenza, ed è aiutato nella celebrazione della cerimonia dagli Ufficiali del suo Consiglio, se presenti, o da altri Ufficiali, indicati dallo stesso di volta in volta.

99.5 - Il Capitolo di Commenda, tenuto almeno ogni due mesi, sotto la guida del Commendatore; si svolge, nella sala capitolare, secondo il Rituale predisposto dall'Ordine. Il Commendatore viene aiutato nella celebrazione della cerimonia dagli Ufficiali del suo Consiglio.

99.6 - In seno allo svolgimento del Capitolo non è consentito omettere od aggiungere brani al Rituale predisposto dall'Ordine. Eventuali riferimenti o commemorazioni, ringraziamenti o riferimenti ad eventi specifici di particolare importanza per l'Ordine devono essere trattati in sede di allocuzione.

99.7 - L'agape fraterna fa parte integrante del Capitolo ma non è obbligatorio parteciparvi.

Per le agapi conclusive ai riti capitolari, anche se svolte nei locali pubblici, tutti gli Associati manterranno un comportamento consono alla loro qualità di Membri di una Nobile





Fratrìa; pertanto, saranno morigerati nei cibi e nelle bevande (specie alcoliche). Per prendere posto al tavolo si predisporranno in modo gerarchico. Nessuno si accomoderà a tavola se prima non si sarà accomodato il più alto in grado presente.

#### Art. 100 - Del contenuto del Capitolo

**100.1** - Il Maestro delle Cerimonie introduce i presenti (Ospiti, Postulanti, Cavalieri ed Ufficiali) ed il Commendatore apre il Capitolo secondo l'apposito Rituale.

**100.2** - Nel corso del Capitolo possono essere affrontati:

- a - gli aspetti amministrativi (eventi intercorsi tra un Capitolo ed un altro, annuncio di eventuali cerimonie di investitura o di altre cerimonie, capitazioni e quotizzazioni, iniziative promozionali o assistenziali, questioni locali) relativi alla vita dell'Ordine e della Commenda;
- b - un "argomento del giorno", cercando di interpretare in chiave templare un avvenimento locale, nazionale od internazionale. La questione può essere proposta dal Commendatore o da un Membro della Commenda, a sua richiesta, esponendo brevemente i fatti ed aprendo su di essi un breve dialogo interpretativo volto ad esprimere un orientamento templare in materia;
- c - l'argomento oggetto del Capitolo, in merito al quale si svolge una breve allocuzione, allo scopo di assicurare la progressiva informazione e formazione dei Membri della Commenda e di stimolare la conoscenza della storia e della vita della società templare.

**100.3** - Il Capitolo non deve essere svolto necessariamente in tutte le sue parti.

Le questioni disciplinari e quelle amministrative sono riservate alla partecipazione dei soli Membri della Commenda, in un Capitolo "chiuso" o "di chiostro" e, cioè, limitato ai soli Membri della Commenda.

**100.4** - Un Capitolo non si chiude mai, ma si sospende. Se non si effettuano investiture od altre cerimonie o commemorazioni particolari, il Capitolo è sospeso con la questua che deve essere sempre finalizzata "per le opere di carità dell'Ordine".

## Titolo II

### Dello svolgimento del Capitolo

#### Art. 101 - Della preparazione della Sala Capitolare.

La sala capitolare dovrà essere preparata nei giorni precedenti a quello del Capitolo od almeno qualche ora prima, da parte dei Cavalieri all'uopo incaricati dal Commendatore o, in sua vece, dal Maestro delle Cerimonie, che è il responsabile operativo del Capitolo.

#### Art. 102 - Della partecipazione al Capitolo.

**102.1** - I Membri della Commenda devono essere preventivamente invitati a partecipare al Capitolo, anche con lettera del Commendatore o di chi da lui delegato, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dello stesso.

La presenza ai Capitoli è obbligatoria per tutti i Membri della Commenda.

**102.2** - I Membri della Commenda devono arrivare alla sala capitolare mezz'ora prima dell'ora prevista per l'inizio del Capitolo.

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "G. Affabbi", "Meo", and "P. Corrao".*



Questo termine di tempo è tassativo per il Commendatore e per gli Ufficiali della Commenda.

102.3 - I Cavalieri che si trovino nell'impossibilità di partecipare al Capitolo devono comunicare preventivamente tale impossibilità al Commendatore od al Cancelliere, inviando un obolo per le opere di misericordia della Commenda.

102.4 - I lavori del Capitolo sono riservati ai soli partecipanti; possono parteciparvi i Postulanti ed eventuali Ospiti, ma solo se invitati.

**Art. 103 - Dell'eccesso di assenze.**

103.1 - Un Cavaliere che abbia accumulato tre assenze consecutive, anche se scusate e con obolo, dovrà intrattenersi con il Commendatore o con il Cancelliere i quali riferiranno al Consiglio degli Ufficiali i risultati di questo colloquio.

103.2 - Per le assenze non giustificate, i Cavalieri che non avranno partecipato alla maggioranza dei Capitoli durante l'anno templare precedente non potranno essere né scelti né nominati per assumere cariche nella Commenda.

**Art. 104 - Del registro delle presenze.**

Un Registro delle presenze sarà messo a disposizione dei Cavalieri e degli Ospiti nella Sala Capitolare per la firma.

I Cavalieri in visita, appartenenti ad altre Commende, sono tenuti allo stesso obbligo.

**Art. 105 - Dell'abbigliamento.**

I Cavalieri sono tenuti ad indossare il mantello, i guanti ed a portare le loro decorazioni e le insegne del loro grado in Capitolo e nelle altre cerimonie rituali.

105.1 - Salvo casi particolari e solo su concessione del Gran Maestro, sotto il Mantello va indossato un abito scuro con camicia bianca e cravatta. La regola vale anche per le Dame che, comunque, dovranno indossare un tailleur nero e camicia bianca o, comunque, sotto la giacca, dovranno indossare un indumento di colore bianco.

105.2 - Dovendo partecipare anche in estate a manifestazioni è possibile non utilizzare la giacca sotto il Mantello su concessione del più alto in grado presente che dovrà decidere in merito sulla base dello specifico caso ed evenienza.

105.3 - Il più alto in grado ed il Maestro di Cerimonia sono tenuti a far rispettare le regole comportamentali dell'abbigliamento.

*[Handwritten signatures and names:]*  
Blasius Rocco, Michele Angelo, G. M. de C. G., [illegible], [illegible], [illegible]



### Titolo III

#### Della conduzione dei lavori capitolari

##### Art. 106 - Della conduzione del Capitolo.

106. 1 - Il Capitolo è condotto dal Commendatore titolare delle Commenda o, in sua assenza, dal Cancelliere e, se anche questi è assente, dal Segretario-Siniscalco.

106. 2 - Qualora nessuno dei tre fosse disponibile, il Capitolo sarà diretto, nell'ordine, da un Balivo o dal Commendatore precedentemente in carica nella Commenda, a partire dal più recente.

##### Art. 107 - Dello svolgimento del Capitolo.

Lo svolgimento dei lavori in Capitolo è regolato da un apposito Rituale.

##### Art. 108 - Del diritto di intervento.

108. 1 - È facoltà del Commendatore, o di chi ne fa le veci nella direzione del Capitolo, di concedere la parola ai presenti affinché la discussione possa svolgersi in modo esauriente, vegliando a che essa avvenga in piena armonia e nel rispetto reciproco.

108. 2 - La discussione deve essere serena, breve ed essenziale, dando la possibilità a tutti sia di intervenire che di definire le eventuali argomentazioni di natura templare da esporre e da promuovere nell'ambito della società civile nella quale operano. Nel corso dei Capitoli dovrà essere sempre salvaguardata l'armonia tra i Membri della Commenda; le discussioni su argomenti estranei all'ordine del giorno dovranno essere evitate e quelle sull'Ordine dovranno essere condotte con moderazione, rispetto e prudenza.

108. 3 - Tutti i Cavalieri cui sarà accordata la parola dovranno mettersi all'ordine durante il loro intervento. Essi devono sempre rivolgersi al Commendatore e mai direttamente ad un Cavaliere della Commenda.

Su una questione formulata da un Cavaliere ed indirizzata ad un altro dovrà rispondere un terzo Membro della Commenda, per evitare che la discussione possa trasformarsi in contrasto personale.

108. 4 - Alla chiusura del Capitolo, dopo quello del Commendatore, non sono ammessi altri interventi.

##### Art. 109 - Delle votazioni.

Le votazioni su argomenti che riguardino la vita della Commenda sono riservate esclusivamente ai Membri della Commenda stessa, nel corso di un Capitolo chiuso o di chiostro. Il Cancelliere prende nota di quanto avviene nel corso del Capitolo e redige un apposito processo verbale, ai sensi dell'art. 99.1 del presente Codice.

*[Handwritten signatures and notes]*  
Bl  
C  
Gru  
70



#### Art. 110 - Delle sanzioni.

Qualora il comportamento di un Membro della Commenda non sia conforme ai principi cui deve attenersi un Membro dell'Ordine, riceverà un *richiamo* da parte del Commendatore, così come previsto dal presente Codice.

Se il comportamento non darà cenni di miglioramento sarà aperta la procedura relativa al grado di infrazione commessa, secondo il presente Codice.

Il Membro della Commenda oggetto di procedimento è automaticamente sospeso dalla partecipazione ai Capitoli ed a qualunque altra manifestazione templare fino alla conclusione della procedura giurisdizionale che lo interessa.

Blaudnei Bova

Niccolò Angelo

Giuseppe Carlo D.G.





Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equivm  
"Interna Praecepta"



## PARTE SESTA DEGLI ADEMPIMENTI FINANZIARI

### Titolo I Dei principi contabili

#### Art. 111 - Dei principi generali

L'Ordine non ha fini di lucro ed ha l'obbligo di impiegare per i propri fini istituzionali gli eventuali proventi delle proprie attività entro i successivi tre anni.

Il Gran Tesoriere deve predisporre, al riguardo, un piano di impiego da sottoporre al Magistero per la realizzazione degli scopi di cui sopra.

#### Art. 112 - Dell'amministrazione del Gran Priorato

L'amministrazione dell'Ordine deve essere particolarmente attenta e rigorosa per assicurare il necessario rispetto degli intenti dei benefattori e dei donatori e per la salvaguardia delle specifiche finalità dell'Ordine in materia di opere di solidarietà, di assistenza e di conforto alle persone più bisognose.

#### Art. 113 - Dei Tesorieri e del Gran Tesoriere

##### 113. 1 - Il Gran Tesoriere ha la gestione del Tesoro dell'Ordine.

Nell'esercizio di tale funzione deve esercitare la massima sollecitudine ed assicurare la regolarità degli adempimenti finanziari da parte dei Membri dell'Ordine.

##### 113. 2 - Il Gran Tesoriere deve essere strettamente collegato alle attività svolte dai Tesorieri delle Commende, dei Balivati, dei Gran Balivati, al fine di assicurare un monitoraggio costante della situazione finanziaria dell'Ordine e comportamenti equi ed uniformi.

#### Art. 114 - Del Patrimonio ed Esercizio Sociale dell'Associazione

##### 114. 1 - L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

- Dalle quote associative e di adesione versate dai Membri associati (capitazione);
- Dai contributi di privati;
- Dai contributi di altri Enti o Istituzioni anche pubbliche;
- Da donazioni e lasciti testamentari;
- Da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- Da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- Da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale;

I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

##### 114. 2 - In caso di scioglimento dell'Associazione civile corrispondente al Gran Priorato, si applicano le disposizioni del codice civile italiano in ordine alle devoluzioni del patrimonio.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Bianchi", "G. H. de", "Niente Angelo", and others.]*





Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equivum  
"Interna Praecepta"



Così come previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O. - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - Titolo II Degli enti del terzo settore in generale - Art. 9. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento:

"In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione Miles Christi Templi, il patrimonio residuo in termini di beni è devoluto, previo parere positivo dell' "Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" di cui all'articolo 45, comma 1 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente ad Enti che svolgono attività simile alla propria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale".

#### 114.3 - Dei principi contabili generali

L'Ordine non ha fini di lucro ed ha l'obbligo di impiegare per i propri fini istituzionali gli eventuali proventi delle proprie attività entro i successivi tre anni.

Il Gran Tesoriere deve predisporre, al riguardo, un piano di impiego da sottoporre al Magistero per la realizzazione degli scopi di cui sopra.

#### Art. 115 - Del Tesoro dell'Ordine

115.1 - L'insieme dei proventi di cui al precedente art. 114 costituisce il Tesoro dell'Ordine che è costituito dal Tesoro del Gran Priorato e da quello delle singole Commende.

L'amministrazione del Tesoro è affidata al Gran Tesoriere ed ai singoli Tesorieri delle Commende.

I libri cassa delle Commende sono sezioni del libro cassa generale del Gran Priorato.

115.2 - Ogni movimento di danaro, in entrata od in uscita, deve essere debitamente registrato sul libro cassa delle singole Commende e del Gran Priorato.

#### 115.3 - Dell'amministrazione del Gran Priorato

L'amministrazione dell'Associazione deve essere particolarmente attenta e rigorosa per assicurare il necessario rispetto degli intenti dei benefattori e dei donatori e per la salvaguardia delle specifiche finalità in materia di opere di solidarietà, di assistenza e di conforto alle persone più bisognose.

#### 115.4 - Dei Tesorieri e del Gran Tesoriere

Il Gran Tesoriere ha la gestione del Tesoro dell'Ordine.

Nell'esercizio di tale funzione deve esercitare la massima sollecitudine ed assicurare la regolarità degli adempimenti finanziari da parte dei Membri dell'Ordine.

Il Gran Tesoriere deve essere strettamente collegato alle attività svolte dai Tesorieri delle Commende, dei Balivati, dei Gran Balivati, al fine di assicurare un monitoraggio costante della situazione finanziaria dell'Associazione e tenere comportamenti equi ed uniformi.

#### Art. 116 - Del calendario dei versamenti

I Membri del Gran Priorato devono adempiere i loro obblighi finanziari secondo un calendario dei versamenti che sarà adottato dal Consiglio del Gran Priorato all'inizio del suo mandato.

Blancas Rosa

F. H. C. G.

Alcote Angela

Alcote Angela

MP

Alcote

Alcote

Alcote



Statuto Generale  
De Magni Priorat  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



Il calendario dei versamenti e l'ammontare degli stessi potranno essere modificati dal Magistero solo in presenza di circostanze eccezionali.

#### Art. 117 - Delle entrate del Gran Priorato

Le entrate del Gran Priorato sono finalizzate alle attività dello stesso ed alle azioni che saranno definite dal Magistero.

#### Art. 118 - Delle uscite del Gran Priorato

Le uscite del Gran Priorato devono essere debitamente autorizzate dal Gran Tesoriere, per il Gran Priorato, e dai Commendatori, Balivi e Gran Balivi, responsabili dei vari centri di spesa periferici del Gran Priorato.

#### Art. 119 - Della contabilità magistrale

Uno schema generale di tenuta della contabilità magistrale, predisposto dal Gran Tesoriere d'intesa con i Tesorieri delle Commende, dei Balivati e dei Gran Balivati, dovrà essere adottato dal Magistero del Gran Priorato, su proposta del Gran Tesoriere, al fine di assicurare la uniformità delle trascrizioni contabili e la regolarità delle relative procedure amministrative.

#### Art. 120 - Del consuntivo

120.1 - Il consuntivo dell'anno templare, il cui esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre, è redatto dal Gran Tesoriere entro il primo trimestre dell'anno successivo, sulla base delle informative che gli saranno pervenute dai vari centri di spesa del Gran Priorato.

120.2 - Il consuntivo deve essere approvato dal Magistero, sentito il Consiglio del Gran Priorato, prima della sua presentazione al Gran Capitolo, entro il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### Art. 121 - Della relazione che accompagna il consuntivo

Il consuntivo deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, predisposta dal Gran Tesoriere.

#### Art. 122 - Del preventivo

Il preventivo, predisposto dal Gran Tesoriere, deve essere approvato dal Magistero del Gran Priorato, prima della sua presentazione al Gran Capitolo, sempre entro il primo semestre dell'anno cui si riferisce.

Esso deve indicare la previsione di spesa relativa alle varie attività del Gran Priorato in base alle previsioni di entrata.

#### 122.1 - Esercizio finanziario

L'Esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il primo trimestre di ciascun anno.

Entro il 30 Novembre verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.



Bianchi Rosa  
Griffone Carlo F. G.

Alessio Angelo

Antonio Rosa Contente M. H. M.

For

Fili. Allman



Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Egvitvm  
"Interna Praecepta"



## Titolo II Delle quote contributive

### Art. 123 - Delle contribuzioni magistrali

123.1 - Il sistema finanziario dell'Ordine è alimentato dalle seguenti entrate:

- a - la quota d'ingresso;
- b - la quota associativa annuale o *capitazione*;
- c - la quota per la *elevazione di grado*;
- d - la quota di *affiliazione*.

123.2 - Altre contribuzioni straordinarie o diverse possono essere dovute per:

- a - la *capitazione internazionale*, per il pagamento della quota associativa all'Ordine internazionale;
- b - altri eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dallo svolgimento dell'attività del Gran Priorato o deliberati dal Gran Capitolo.

### Art. 124 - Della quota d'ingresso

La quota di ingresso è la contribuzione iniziale per partecipare alle attività dell'Ordine, il cui ammontare è stabilito con Decreto dal Gran Priore, sentito il Consiglio del Gran Priorato.

Il pagamento di tale quota determina, altresì, la iscrizione all'Associazione civile corrispondente al Gran Priorato ed è riscossa dal Tesoriere della Commenda di competenza.

### Art. 125 - Della quota associativa o *capitazione*

125.1 - La *capitazione*, o quota associativa annuale, grava in misura annuale eguale su tutti i Membri dell'Ordine.

L'ammontare della *capitazione* è stabilito con Decreto dal Gran Priore, sentito il Consiglio del Gran Priorato.

Essa può essere riscossa in unica soluzione o, al massimo, in rate quadrimestrali anticipate dal Tesoriere della Commenda di competenza.

125.2 - Con Decreto del Gran Priore, e su loro richiesta ex art. 26.1, lett. d) del presente Codice, i Membri dell'Ordine che abbiano compiuto i settantacinque anni possono essere esonerati dal pagamento delle *capitazioni*.

### Art. 126 - Della quota per l'elevazione di grado

L'ammontare di tale quota, che deve essere pagata ad ogni passaggio di grado od elevazione, è comprensiva del costo delle insegne e delle decorazioni, ed è decisa con Decreto dal Gran Priore, sentito il Consiglio del Gran Priorato.

### Art. 127 - Della quota di *affiliazione*

Quando una o più persone, facenti parte di un'altra Associazione di tipo templare, fanno domanda di entrare nel Gran Priorato chiedendo che sia loro riconosciuto lo *status* di Ca-



UKP

Blasone

Storico Angeli

UKP

UKP

UKP

G. M. H. C. G.

UKP



*Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"*



valiere, e tale riconoscimento è loro concesso, è dovuto *una tantum* un diritto di *affiliazione*, il cui ammontare è stabilito con Decreto del Gran Priore, sentito il Consiglio del Gran Priorato.

**127.1** - Con Decreto del Gran Priore, sentito il Consiglio del Gran Priorato, si procederà annualmente ad indicare la quota contributiva pro capite che dovrà essere versata dalle Com-mende al Gran Tesoriere entro il 1° semestre di ogni anno.

**Art. 128 - Dei contributi straordinari o diversi**

128. 1 - Il Gran Priorato è tenuto a fare pagare una *capitazione internazionale* per la quota associativa annuale, secondo i criteri di ripartizione agli affiliati stabilendo le modalità di devoluzione stabiliti dal Gran Segretario, od altro organo equivalente e, comunque concordate con il Magnum Magisterium e con il Gran Maestro.

128. 2 - Con Decreto del Gran Maestro, sentito il Consiglio del Gran Priorato, si procederà annualmente ad indicare la quota contributiva *pro capite* che dovrà essere versata dalle Commende al Gran Tesoriere entro il 1° semestre di ogni anno.

### **Art. 129 - Del prelievo capitolare**

Il prelievo capitolare consta, essenzialmente, di tre elementi:

- a - la *questua*;  
b - le donazioni od i contributi straordinari;  
c - i proventi derivanti da eventuali attività della Commenda.

Della raccolta e della gestione di tali risorse è responsabile il Tesoriere della Commenda, su disposizioni del Commendatore.

### **Art. 130 - Della ripartizione delle entrate**

130. 1 - Spettano al Gran Priorato, salvo diversa determinazione del Gran Priore, sentito il Consiglio del Gran Priorato:

- b - il 50% della *capitazione*.

La quota restante delle entrate è di competenza della Commenda che le ha prodotte, salvo diversa ripartizione eventualmente stabilita con *Decreto Balivale* o *Gran Balivale*.

**130. 2** - Spetta altresì al Gran Priorato il rimborso, all'atto della consegna, delle spese relative ai materiali necessari per le investiture (mantelli, guanti e decorazioni e quanto altro fosse necessario), eventualmente forniti dallo stesso Gran Priorato su richiesta degli interessati.

*[Handwritten signatures and names:]*

- Bonifacio Rosa
- Miguel Cruz F.G.
- Alejo Angeles
- Lorenzo Rosa
- Peter [unclear]
- [unclear] MS





Statuto Generale  
De Magni Priorat  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



## PARTE SETTIMA DELLA GIURISDIZIONE MAGISTRALE

### Titolo I Dei principi generali di giurisdizione

#### Art. 131 - Delle infrazioni in generale

Le infrazioni rilevanti dalla condotta dei Membri dell'Ordine sono quelle previste dagli atti di cui all'art. 1 del presente Codice e dalle disposizioni che seguono.

Nessun Membro dell'Ordine può essere giudicato per infrazioni od essere soggetto a sanzioni non previste dal presente Codice.

#### Art. 132 - Delle sanzioni in generale

132.1 - Il Codice riconosce il diritto dell'Ordine alla tutela della propria immagine, dei suoi principi, delle sue finalità e del proprio assetto organizzativo, sanzionando la violazione delle regole che ne disciplinano l'ordinamento.

Le sanzioni previste dal presente Codice sono commisurate alla natura dell'infrazione ed alla gravità della violazione degli obblighi che un Membro dell'Ordine deve avere nei confronti degli altri Membri dell'Ordine e delle sue gerarchie.

132.2 - Le sanzioni previste sono le seguenti:

- a - il richiamo, scritto od orale;
- b - la censura scritta;
- c - la sospensione dalla Commenda;
- d - la espulsione dalla Commenda;
- e - la sospensione dal Gran Priorato;
- f - la radiazione dal Gran Priorato.

132.3 - Le sanzioni comminate possono essere rimesse, su richiesta dell'interessato e nell'interesse dell'Ordine, dopo un anno dal *Giudizio* definitivo, ad avviso insindacabile del Gran Priore, sentito il parere del Gran Referendario.

#### Art. 133 - Degli organi di giudizio

133.1 - Gli organi di giudizio magistrale sono:

- a - la Corte della Commenda;
- b - il Tribunale del Gran Balivo;
- c - l'Alta Corte del Gran Priorato.

133.2 - Questi organi esercitano la giurisdizione magistrale secondo le regole del presente Codice, nell'interesse dell'Ordine, della verità, della giustizia e nel rispetto dei principi e delle finalità dell'ordinamento magistrale in genere.

Bandini Rocco

de Cade O. G.

Nicola Angela

Anna Rosa Corrado

MR

Fili. Albrici  
Rosa



#### Art. 134 - Delle azioni di giurisdizione

134.1 - Qualunque Membro dell'Ordine che ritenga che un altro Membro dell'Ordine, con il suo comportamento o con il suo operato, abbia violato o violi le regole dell'ordinamento magistrale ovvero leda o possa ledere l'immagine dell'Ordine, può fare istanza non anonima presso la Corte della Commenda di competenza perché instauri un giudizio di accertamento e, eventualmente, di sanzione dei fatti o dei comportamenti così individuati.

I Commendatori, i Balivi, i Gran Balivi, i Grandi Ufficiali ed il Gran Priore, in presenza di fatti o di comportamenti analoghi, sono sempre tenuti ad investire gli organi di giudizio competenti.

134.2 - Quando si tratti di Ufficiali di Commenda, di Commendatori, di Balivi, di Gran Balivi, di Grandi Ufficiali o di Alti Dignitari, l'istanza deve essere presentata presso il Tribunale del Gran Balivo territorialmente competente, in 1° grado o, nel caso di sua mancata costituzione, direttamente presso l'Alta Corte del Gran Priorato, ai sensi dell'art. 163 del presente Codice.

134.3 - Quando si tratti del Gran Priore, l'istanza deve essere presentata direttamente all'Alta Corte del Gran Priorato, che si riunisce in sessione speciale, presieduta dal Gran Commendatore dell'Ordine internazionale, o da un suo delegato, secondo il disposto dell'art. 147.2 del presente Codice.

#### Art. 135 - Del procedimento

135.1 - Ricevuta l'istanza, il Presidente dell'organo di giudizio deve procedere ad una sollecita istruttoria:

a - accertando preliminarmente che non si tratti di questioni deferibili alla competenza dei Giuri d'onore magistrale, ex artt. 98 e sgg. del presente Codice;

b - convocando la parte interessata, addebitandole i fatti od i comportamenti ritenuti rilevanti, ed accertando la verità di quanto asserito nell'istanza, se del caso, in contraddittorio con la parte denunciante.

Maturato un convincimento adeguato, viene emesso per iscritto un *Giudizio* entro i termini di procedura previsti, in nome del Magnum Magisterium, con la formula: "*Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam*".

135.2 - Il procedimento deve svolgersi senza particolari formalità di procedura ma nell'osservanza dei principi, sotto pena di nullità, che consentano:

- a - la contestazione delle accuse;
- b - la costituzione del contraddittorio;
- c - l'esercizio della difesa;
- d - la pubblicità del dibattimento.

135.3 - Tutte le procedure devono essere concluse, al massimo, entro un anno dalla presentazione della prima istanza.

135.4 - Le eventuali spese di giudizio sono a carico della parte soccombente.



Blondini Piero  
Griffola Carlo D. G. Antonio Angela  
M.R.  
78



**Art. 136 - Delle impugnazioni**

I Giudizi di primo grado possono essere oggetto di ricorso all'istanza giurisdizionale superiore.

Benedictus Rona  #  Allobon  
Alcanta Angela   
imp. folie Cereale D-G.   






## Titolo II Degli organi di giurisdizione

### Sez. 1° - Della Corte della Commenda

#### Art. 137 - Della composizione

La Corte della Commenda è composta da tre Membri: il Commendatore, che la presiede, il Cancelliere ed un altro Ufficiale della Commenda scelto dal Commendatore all'inizio del suo mandato.

#### Art. 138 - Delle funzioni.

La Corte della Commenda è chiamata a decidere sulle controversie inerenti alla violazione da parte da uno o più Membri della Commenda degli obblighi previsti dal presente Codice e dalle norme magistrali di attuazione.

#### Art. 139 - Della procedura

Il Commendatore convoca gli Ufficiali chiamati a far parte della Corte della Commenda e comunica loro il tenore della istanza ricevuta o che intende presentare nei confronti di uno o più Membri della Commenda.

Dopo approfondita analisi, anche in contraddittorio, la Corte emette per iscritto il proprio *Giudizio* motivato nei termini prescritti, comunicandolo alla parte interessata.

L'intero procedimento deve concludersi entro i sei mesi successivi al ricevimento dell'istanza di attivazione dello stesso.

#### Art. 140 - Delle sanzioni

Il Commendatore e la Corte della Commenda possono comminare le seguenti sanzioni:

- a - il richiamo, orale o scritto, che è di esclusiva competenza del Commendatore e non sindacabile;
- b - la censura scritta;
- c - la sospensione dalla Commenda;
- d - l'espulsione dalla Commenda.

#### Art. 141 - Dei ricorsi

Contro il richiamo, orale o scritto, non è ammesso ricorso; contro i *Giudizi* della Corte della Commenda è, invece, ammesso ricorso al Tribunale del Gran Balivo territorialmente competente.

### Sez. 2° - Del Tribunale del Gran Balivo

#### Art. 142 - Della composizione

Il Tribunale del Gran Balivo è composto di tre Membri: il Cancelliere Gran-Balivale, che lo presiede, e due Commendatori, scelti dal Gran Balivo, estranei ai fatti oggetto del procedimento.

*[Handwritten signatures and initials]*

80



#### Art. 143 - Delle funzioni

Il Tribunale del Gran Balivo è competente:

- a - in 1° grado, per tutte le istanze presentate al Tribunale contro uno o più Ufficiali di una Commenda rientrante nella competenza territoriale del Gran Balivo o contro l'operato di un Commendatore, o di un Balivo, o di un Gran Balivo, o di un Grande Ufficiale, o di un Alto Dignitario, ai sensi dell'art. 134.2 del presente Codice.
- b - in 2° grado, per tutti i ricorsi contro i *Giudizi* emessi da una Corte della Commenda rientrante nella competenza territoriale del Gran Balivo.

#### Art. 144 - Della procedura

Il Tribunale del Gran Balivo, con *Ordinanza* motivata, può respingere od accogliere il ricorso; in quest'ultimo caso, può confermare o riformare il precedente *Giudizio* della Corte della Commenda con un *Giudizio* Gran-Balivale.

Il procedimento deve concludersi al più tardi entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza che lo ha attivato.

#### Art. 145 - Delle sanzioni

Il Tribunale del Gran Balivo può confermare o riformare le sanzioni proposte e comminare le sanzioni secondo il presente Codice.

#### Art. 146 - Dei ricorsi

Contro il *Giudizio* Gran-Balivale di 1° grado è ammesso ricorso all'Alta Corte del Gran Priorato.

Contro i *Giudizi* di appello è ammesso ricorso all'Alta Corte solo in diritto.

### Sez. 3° - Dell'Alta Corte del Gran Priorato

#### Art. 147 - Della composizione

147.1 - L'Alta Corte del Gran Priorato è composta di tre Membri: il Gran Referendario, che la presiede, il Gran Cancelliere ed il Gran Precettore.

147.2 - Nei casi in cui sia in stato di accusa il Gran Priore, ex art. 134.3 del presente Codice, l'Alta Corte si riunisce in sessione speciale, è presieduta dal Gran Commendatore o da persona da lui delegata, ed è composta dal Gran Referendario, dal Gran Cancelliere e da due Alti Ufficiali od Alti Dignitari, nominati a tal fine dal Consiglio del Gran Priorato.

#### Art. 148 - Delle funzioni

L'Alta Corte del Gran Priorato giudica:

- a - sul merito, in tutti i casi nei quali venga presentato ricorso avverso le decisioni di 1° grado del Tribunale del Gran Balivo;
- b - sul diritto, per tutti i ricorsi avverso i *Giudizi* di appello del Tribunale del Gran Balivo;
- c - in sessione speciale, sul merito ed in diritto, nei casi di messa in stato di accusa del Gran Priore ex art. 72 del presente Codice.

#### Art. 149 - Della procedura

In quanto compatibile deve essere seguita la procedura ex art. 144 del presente Codice.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*



Statuto Generale  
De Magni Priorat  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



#### Art. 150 - Delle sanzioni

Nell'esercizio della giurisdizione di merito l'Alta Corte del Gran Priorato può confermare, riformare o comminare le sanzioni secondo il presente Codice.

Il Giudizio deve intervenire, al massimo, entro sei mesi dall'inizio del procedimento.

#### Art. 151 - Dei ricorsi

I Giudizi dell'Alta Corte sono inappellabili.

### Titolo III

#### Della giurisdizione speciale del Gran Priore

#### Art. 152 - Del ricorso diretto al Gran Priore

Ogni Membro dell'Ordine può rivolgersi direttamente al Gran Priore, con proprio ricorso, per ottenere giustizia in una propria controversia con l'Ordine o con un altro Membro dell'Ordine.

L'istruttoria viene predisposta dal Gran Referendario che sottopone le sue conclusioni al Gran Priore entro tre mesi dal deposito del ricorso.

Il Gran Priore decide con proprio Decreto inappellabile entro i successivi tre mesi.

#### Art. 153 - Del diritto di remissione e del diritto di grazia

In relazione al diritto di remissione e del diritto di grazia, il Gran Maestro può:

- a - rimettere le sanzioni comminate dalla giurisdizione templare, nei tempi e nei modi definiti dal presente Statuto;
- b - esercitare, ad ogni stadio del procedimento, il proprio diritto di grazia.

Blondini Rosa *[signature]* UK *[signature]* *[signature]* *[signature]*  
Messa Angela *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]*  
Santapaola Corinna *[signature]*





Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



## Titolo IV Delle sanzioni

### Sez. 1° - Delle misure amministrative

#### Art. 154 - Del richiamo

Il richiamo è comminato, in forma orale o, per i casi più gravi, in forma scritta, a seconda della gravità delle infrazioni commessa, quando un Membro della Commenda abbia provocato alterchi o causato diverbi con altri Membri od abbia avuto un comportamento irrispettoso nei loro confronti o verso gli Ufficiali od il Commendatore della Commenda o nei confronti di un qualunque altro Membro dell'Ordine.

#### Art. 155 - Della censura

La censura è comminata in forma scritta nei casi in cui un Membro della Commenda abbia svolto, da solo o con altri, all'interno della Commenda, un'azione di contestazione o di opposizione all'operato del Commendatore o del Consiglio degli Ufficiali o dei singoli Ufficiali, dopo che le relative decisioni siano state legittimamente prese dagli stessi, in base alle norme del presente Codice.

Contro la censura è ammesso ricorso entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento presso il Tribunale del Gran Balivo.

Il Tribunale Gran-Balivale giudica entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso ed il suo *Giudizio* è inappellabile.

### Sez. 2° - Delle misure collegiali di 1° grado

#### Art. 156 - Della sospensione dalla Commenda

156.1 - La sospensione dall'attività della Commenda, da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, viene comminata dal Commendatore quando un Membro della Commenda:

- a - non abbia versato l'obolo richiesto in caso di assenza dai Capitoli mensili;
- b - non abbia partecipato, per almeno tre volte consecutive, senza inviare il prescritto preavviso giustificativo, alle riunioni periodiche ed ai Capitoli della Commenda;
- c - non si sia deliberatamente conformato alle direttive od alle decisioni del Commendatore, arrecando pregiudizio all'immagine sia esterna sia interna della Commenda;
- d - non provveda ai versamenti richiesti, entro i termini previsti, delle sue quote associative (o di capitazione annuale) o di quant'altro sia legittimamente tenuto a versare.

156.2 - Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso al Tribunale del Gran Balivo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del provvedimento di sospensione. Il Tribunale deve decidere con proprio *Giudizio* di conferma o di riforma della decisione di sospensione entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento del ricorso.

156.3 - Nelle more della sospensione e del *Giudizio* sussistono i normali obblighi contributivi. Non è invece dovuto l'obolo previsto per le assenze ai Capitoli ai quali l'interessato non può partecipare per effetto della decisione di sospensione.

Blanchard Rosa  
Folde anche D.G.

Messie Angelo

MR  
33



**Art. 157 - Della espulsione dalla Commenda**

**157.1 -** L'espulsione dalla Commenda viene comminata per casi gravissimi di infrazione nei quali la presenza di uno o più Membri della Commenda si renda incompatibile con quella degli altri Membri della stessa Commenda.

La espulsione dalla Commenda non comporta l'espulsione dal Gran Priorato.

**157.2 -** Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Tribunale del Gran Balivo entro i trenta giorni successivi alla data del ricevimento della decisione di espulsione.

Il Tribunale decide, con propria *Ordinanza*, di accettare o di respingere l'istanza di ricorso; se l'accoglie, con proprio *Giudizio*, può confermare o riformare il *Giudizio* di espulsione della Corte della Commenda entro i quarantacinque giorni successivi alla data del ricevimento del ricorso.

**Sez. 3° - Delle misure collegiali di 2° grado**

**Art. 158 - Della sospensione dal Gran Priorato**

Il Tribunale del Gran Balivo può decidere, con proprio *Giudizio*, della sospensione dal Gran Priorato per un periodo non superiore a cinque anni.

**Art. 159 - Della radiazione dal Gran Priorato**

La radiazione dal Gran Priorato viene comminata dal Tribunale del Gran Balivo in presenza di fatti o di comportamenti che rendano insostenibile la presenza di uno o più Membri nel Gran Priorato d'Italia.

Blondini P. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*  
Messa Angela  
G. aff. - C. G. *[Signature]* *[Signature]*





Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



## PARTE OTTAVA DEL RINVIO ALLE NORME

### Art. 160 - Del rinvio alle fonti

Per quanto non specificamente previsto dal presente Codice si farà riferimento a quanto disposto dalle altre fonti di diritto magistrale di cui precedentemente riferito nel presente Codice, oltre che alle disposizioni eventualmente adottate dal Gran Consiglio, ai *Decreti* ed alle *Decisioni* del Gran Maestro.

### Art. 161 - Delle procedure di variazione

Qualunque proposta di variazione o di integrazione del presente Codice può essere presentata da un Membro del Gran Priorato direttamente al Gran Referendario per un esame istruttorio.

Se del caso, il Gran Referendario presenterà una conseguente proposta al Segretariato del Gran Maestro per essere sottoposta al parere del Consiglio del Gran Priorato ed, eventualmente, essere adottata con *Decreto* del Gran Maestro.

### Art. 162 - Della legittimazione ad agire

Ogni iniziativa, decisione o disposizione da parte di un organo del Gran Priorato non potrà essere intrapresa se non in conformità delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice oltre che delle norme adottate dal Gran Consiglio e dei *Decreti* e delle *Decisioni* del Gran Maestro.

Bianchini Roberto  
Beato Angelo  
F. Infante Carlo D. G.  
[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]





Statuto Generale  
De Magni Priorat  
Miles Christi Templi  
Codex Equitum  
"Interna Praecepta"



## PARTE NONA DELLE DISPOSIZIONI SPECIALI E TRANSITORIE

### Art. 163 - Della giurisdizione transitoria.

Sino a quando non sarà concretamente operante la giurisdizione magistratale e qualora fosse necessario attivare la giustizia dell'Associazione, opererà l'Alta Corte del Gran Priorato, che si riunirà in sessione speciale, quale *Camera di giustizia templare*, per deliberare sulle istanze che gli verranno presentate, con i tempi e le modalità previste dal presente Codice.

### Art. 164 - Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto sono approvate dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche approvate dall'Assemblea entrano in vigore dopo il riconoscimento dell'Ordinario del Luogo.

### Art. 165 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Organizzazione per qualsiasi motivo è deliberato dall'Assemblea dei Soci la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei 2 terzi dei soci aventi diritto al voto.

### Art. 166 - Soppressione

L'Associazione potrà essere soppressa se la sua attività è di grave danno per la dottrina e la disciplina ecclesiastica o provoca danno ai Fedeli o non più corrispondente agli intenti istitutivi.

### Art. 167 - Cessazione

In caso di cessazione dell'Associazione, il patrimonio, compatibilmente con le norme di legge, sarà devoluto dal Consiglio Direttivo secondo quanto deciso dall'Assemblea o, in alternativa, in opere di carità e di beneficenza a favore di bisognosi.

### Art. 168 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice di Diritto Canonico, nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

### Art. 169 - Strumento a disposizione della Chiesa Cattolica

L'Associazione "Miles Christi Templi" è uno strumento a disposizione della Chiesa Cattolica, privato e di natura laicale, che opera nel mondo sulle tracce e sullo spirito dell'antica Cavalleria Cristiana ma agisce con uno spirito moderno ed attuale per soccorrere il prossimo in difficoltà. I suoi Membri si pongono come riconoscibile esempio di coerenza di vita e di un corretto percorso di Fede Cristiana per servire in semplicità il Signore attraverso l'assistenza ai poveri ed ai bisognosi senza creare alcuna distinzione e fornire aiuti materiali e assistenza spirituale nei limiti del possibile.



Blandini Rocco  
G. Hela Cielo D. G.  
Stefano Augelli  
Antonio Rossetti  
Luk  
Pier. Alunni  
Fos



#### Art. 170 – Emendamenti ai regolamenti

Lo Statuto potrà essere modificato dal Consiglio Generale a patto che tutti i Membri approvino all'unanimità i cambiamenti. Il Presidente potrà apportare modifiche con specifica delibera presidenziale motivata che, successivamente, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'annuale assemblea generale dei Membri associati.

#### Art. 171 – Rappresentanza legale ed esterna

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio, di fronte a terzi ed il potere di firma, spettano disgiuntamente al Presidente, al Vice-Presidente, al Tesoriere, nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente stesso incarichi specifici, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

Ad memoriam, si precisa che tale documento risponde alla volontà del Sovrano Gran Maestro e dei Soci Fondatori; costituisce il codice comportamentale ed etico utile a servire, quale memorandum, tutti i Membri della Miles Christi Templi durante il loro operare e per gestire al meglio le situazioni che si determinano nel corso del tempo.

L'Associazione nasce nella collina di San Giovanni, vicino a San Mamiliano, a seguito dei fatti occorsi nel *"1318: Plus de 3.000 Chevaliers du Temple (malgré son abolition par le pape) se réunirent à Ferentillo (Ombrie, en Italie). Deux factions se dessinèrent: ceux qui voulaient venger le Temple et ceux qui voulaient perpétuer les secrets de la Chevalerie. Ce fut la deuxième qui décida de l'avenir ..."*<sup>6</sup>

Tale documento potrà subire modificazioni, aggiunte o integrazioni di emendamenti che possono essere proposti alla massima sovrana autorità che, poi, riceverà l'eventuale definitiva approvazione e un conclusivo placet con specifico decreto del Sovrano Gran Maestro.

Il criterio di redazione di tale atto ha tenuto in debita considerazione:

- coerenza;
- ordine;
- semplicità;
- chiarezza;
- consapevolezza dei limiti;
- speranza di migliorare;
- utilità;
- condivisione fraterna.

*Il presente atto costituisce lo Statuto sociale - Codex Equitum dell'Associazione Miles Christi Templi si compone di n. 87 (ottantasette) pagine legate oltre alla pagina n. 88 (ottantotto) contenente le firme dei Soci Fondatori e presenti al momento della Costituzione. Esso consta di n. 171 articoli suddivisi in 9 parti, redatto dalla mano del Presidente e Sovrano Gran Maestro S.E. Nob.<sup>mo</sup> Cav. Carmelo Giuffrida e approvato all'unanimità dalla Commissione composta dai Membri firmatari dell'Atto Costitutivo.*

<sup>6</sup> *"1318: Più di 3.000 Cavalieri Templari (nonostante la sua abolizione da parte del Papa) si incontrarono a Ferentillo (Umbria, Italia). Emersero due fazioni: quelle che volevano vendicare il Tempio e quelle che volevano perpetuare i segreti della Cavalleria. Era la seconda fazione che decideva il futuro ..."*



87

*[Handwritten signatures and names]*



*Statuto Generale  
De Magni Priorati  
Miles Christi Templi  
Codex Egvitvm  
"Interna Praecepta"*



**Questo documento è parte integrante dell'Atto Costitutivo e assume la denominazione di:  
Statuto Generale - De Magni Priorati Miles Christi Templi Codex Egvitvm - "Interna Praecepta".**

**Letto, Confermato e Accettato  
Modificato nella buona Terra di Catania presso la sede sociale,  
Sottoscritto il 29 Ottobre 2023 A.D. - 905 A.O. secondo modus et usus nostri**

### **I Soci**



*De Magni Priorati  
Congregatio Miles Christi Templi*



*Il Presidente - Magnus Magister  
Gran Maestro - Gran Priore - Gran Commendatore  
S. E. Nob.<sup>mo</sup> Fr. Cav. Carmelo Gluffrida - GCKT - GCJT  
Divina gratia magister humilis Pauperis Militiae Christi Templi*



*Il Gran Segretario*

*Nob.<sup>mo</sup> Cav. Emanuele Filippo Giovanni Gluffrida - GCKT - GCJT*



*Il Gran Referendario*

*Nob.<sup>mo</sup> Cav. Fabio Poli - GCKT - GCJT*

*g. valfoka Carmelo D. G.*

*[Signature]*

*I Membri del Consiglio Direttivo - Magnum Magisterium*

*[Signature]*

*[Signature]*



*Il Gran Cancelliere  
Nob.<sup>ma</sup> Dama Angela Nicotola - GCKT - GCJT*

*Nicola Angela*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam**

